SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 127° — Numero 284

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 6 dicembre 1986**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla «Gazzetta Ufficiale» per l'anno 1987 secondo quanto disposto dal decreto del Ministro del tesoro 29 settembre 1986 (*G.U.* n. 242 del 17 ottobre 1986).

Per evitare l'interruzione dell'invio dei fascicoli è indispensabile rinnovare l'abbonamento utilizzando, preferibilmente, i moduli di conto corrente personalizzati già spediti.

Si fa presente che la continuazione dell'abbonamento sarà sospesa a coloro che non risulteranno in regola con il rinnovo alla data del 31 dicembre 1986.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in diciassettesima seduta comune, giovedì 29 gennaio 1987, alle ore 10, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente sulla scadenza del termine di cui all'art. 4, secondo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, per il procedimento instaurato davanti alla commissione parlamentare per i procedimenti di accusa n. 432/IX.

86A9486

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Comunicato relativo al decreto-legge 3 ottobre 1986, n. 627, non convertito in legge per decorrenza del termine

Il decreto-legge 3 ottobre 1986, n. 627, recante: «Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 6 ottobre 1986.

86A9413

DECRETO-LEGGE 5 dicembre 1986, n. **818.**

Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere immediatamente alla modifica di talune disposizioni contenute nella legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare particolari misure di prevenzione per la sicurezza stradale, nonché di assicurare la continuità funzionale della legge 15 giugno 1984, n. 285, concernente il piano generale dei trasporti, attraverso l'utilizzazione dell'accantonamento disposto dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. I componenti del Comitato centrale e dei comitati regionali e provinciali per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, attualmente in carica ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono confermati sino alla data del 31 marzo 1987.

Art. 2.

1. La lettera *a)* dell'articolo 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituita dalla seguente:

«*a)* il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti;».

Art. 3.

1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 32 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono sostituiti dai seguenti:

«La licenza è accordata per ciascun veicolo trattore e vale per i rimorchi e semirimorchi da essi trainati che siano nella disponibilità della stessa impresa avente in disponibilità il veicolo a motore.

La licenza è rilasciata, sino ad una portata utile non superiore ai 3.000 chilogrammi, su presentazione di domanda in cui debbono essere precisate le esigenze di trasporto del richiedente ed elencate le cose o le classi di cose da trasportare.

Il rilascio di licenza per autoveicoli aventi portata utile superiore a 3.000 chilogrammi avviene su presentazione di domanda, sentito il parere della commissione di cui al successivo articolo 33.

Ogni trasporto in conto proprio deve essere accompagnato dalla elencazione delle cose trasportate e dalla dichiarazione contestuale che esse sono di proprietà del titolare della licenza o che ricorre una delle altre condizioni previste dalla lettera *c)* dell'articolo 31».

Art. 4.

1. Il secondo comma dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

«L'autorizzazione è accordata per ciascun veicolo trattore e vale per i rimorchi e semirimorchi da essi trainati che siano nella disponibilità della stessa impresa avente in disponibilità il veicolo a motore. La facoltà di traino tra veicoli trattori e rimorchiati, in disponibilità di imprese diverse, può essere prevista, sentito il Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, dalle norme regolamentari e da quelle dettate con proprio decreto dal Ministro dei trasporti, il quale determina contestualmente i limiti, le modalità e le tariffe».

2. Le licenze di cui all'articolo 3 e le autorizzazioni di cui al comma 1 sono soggette, per ciascun veicolo compreso nell'unità di trasporto, alle tasse di cui al n. 110 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

3. Al settimo comma dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, le parole «La portata utile globale per le nuove autorizzazioni ed il riparto della stessa per ciascuna provincia» sono sostituite dalle parole «Il numero di nuove autorizzazioni da rilasciare ed il riparto delle stesse per ciascuna provincia».

Art. 5.

1. Le disposizioni della legge 6 giugno 1974, n. 298, non si applicano al trasporto di cose su strada effettuato con motoveicoli aventi una messa complessiva a pieno carico non superiore a 1.500 chilogrammi.

Art. 6.

1. Le sanzioni previste dall'articolo 58 della legge 6 giugno 1974, n. 298, per l'inosservanza delle tariffe di trasporto sono applicabili anche ai committenti che concorrono nelle violazioni, a norma dell'articolo 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 7.

1. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada che non impedisce la circolazione del veicolo sul quale il cronotachigrafo CEE, prescritto dalla vigente normativa, risulti mancante, manomesso o non funzionante, è soggetto per la prima violazione relativa a quel veicolo alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.500.000 a L. 4.500.000. La sanzione stessa è annotata nella carta di circolazione e in calce all'autorizzazione o alla licenza.

2. Alla stessa sanzione soggiace il titolare di licenza o di autorizzazione al trasporto che non impedisce la circolazione del veicolo quando la circolazione stradale è sospesa ai sensi dell'articolo 3, primo comma, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ovvero non impedisce la circolazione del veicolo con eccedenza di massa superiore al cinque per cento rispetto a quella indicata nella carta di circolazione.

3. Per le stesse violazioni commesse successivamente all'accertamento di una qualsiasi delle infrazioni indicate nei commi 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 5.000.000 a lire 15.000.000 ed è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada per quindici giorni con annotazione nella carta di circolazione, la cui efficacia è contestualmente sospesa.

4. Qualora siano accertate, nel corso di un anno, tre infrazioni alle norme di cui al presente articolo, oltre alle sanzioni pecuniarie previste nel comma 3, sono disposte la revoca della licenza o dell'autorizzazione al trasporto e la sospensione della carta di circolazione per un anno.

Art. 8.

1. Quando per determinate infrazioni la legge dispone l'annotazione nella carta di circolazione ovvero la sospensione o la revoca dello stesso documento o della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada, le contestazioni elevate devono essere comunicate all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che ha rilasciato i documenti, il quale provvede agli adempimenti di competenza.

2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 7, il funzionario o l'agente che ha accertato la circolazione di veicolo con cronotachigrafo CEE mancante, manomesso o non funzionante, invita il conducente, con annotazione nella carta di circolazione, a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni e provvede alla immediata notificazione delle predette diffide al titolare della licenza o dell'autorizzazione.

3. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dall'annotazione di cui al comma 2, durante i quali trova applicazione l'articolo 16 del regolamento CEE n. 3821/85, sono disposte, in caso di circolazione del veicolo, la revoca della licenza o dell'autorizzazione al trasporto e la sospensione della carta di circolazione per un anno. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta l'infrazione.

4. Quando è accertata la circolazione del veicolo di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 103 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, con eccedenza di massa oltre il cinque per cento rispetto a quella indicata nella carta di circolazione, il funzionario o l'agente accertatore intima al conducente, con annotazione in calce al verbale, il divieto di proseguire il viaggio sinché non abbia ridotto il carico entro i limiti consentiti, affidando la custodia del veicolo e del relativo carico al conducente stesso. Il funzionario o agente accertatore può, altresì, impartire, con annotazione in calce al verbale, disposizioni per l'allontanamento del veicolo dalla sede stradale impegnata, quando ciò sia richiesto da esigenze di sicurezza della circolazione.

5. In caso di inosservanza alle disposizioni impartite in calce al verbale, sono disposte la revoca della licenza o dell'autorizzazione al trasporto e la sospensione della carta di circolazione per un anno. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta l'infrazione.

Art. 9.

1. Qualora vengano accertate più violazioni alle disposizioni dell'articolo 103, comma nono, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, commesse con lo stesso veicolo adibito al trasporto di cose su strada, è sempre disposta ispezione sui tempi e sull'organizzazione di lavoro dell'impresa titolare della relativa licenza o autorizzazione a cura degli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

2. A tal fine il funzionario o l'agente accertatore comunica copia del verbale di accertamento di ogni violazione al citato articolo 103 compiuta con veicoli indicati nel comma 1 all'ufficio della motorizzazione che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione al trasporto.

Art. 10.

1. I cronotachigrafi CEE montati sui veicoli adibiti al trasporto di cose su strada sono controllati annualmente dalle officine autorizzate alla riparazione dei cronotachigrafi stessi, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 novembre 1978, n. 727, secondo le modalità ed i criteri fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Le officine di cui al comma 1, ove richiesto, devono mettere a disposizione degli ispettori metrici incaricati delle operazioni di sorveglianza di cui all'articolo 8 della legge 13 novembre 1978, n. 727, le apparecchiature necessarie per le riparazioni autorizzate.

3. Le officine e i montatori che effettuano montaggio o riparazione di cronotachigrafi CEE in forza di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 novembre 1978, n. 727, e recanti data non anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, appongono sui prescritti sigilli dei cronotachigrafi montati o riparati un marchio uniforme, le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale determina, altresì, tempi e modalità per la sostituzione dei marchi già in dotazione.

4. L'attestazione di avvenuta revisione annuale deve essere esibita in occasione della revisione periodica prevista dall'articolo 55 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni.

Art. 11.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dei trasporti, anche in deroga alle norme vigenti e tenendo conto delle raccomandazioni ECE/ONU, adotta, con proprio decreto, per gli autobus nonché per gli autoveicoli e rimorchi adibiti a trasporto di cose disposizioni conformi alle direttive CEE relative alla durata, alla costruzione, alle caratteristiche tecniche dei dispositivi di sicurezza e di frenatura, nonché alle procedure di omologazione dei predetti veicoli, anche ai fini di rendere i veicoli stessi insuscettibili di superare, per azione del propulsore, determinati valori di velocità.

2. Nello stesso termine, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale, sono adottate le disposizioni attuative del regolamento CEE n. 3820/85, relativo all'armonizzazione di alcune norme in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, nonché, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le norme di attuazione della direttiva CEE n. 561/74 relativa all'accesso alla professione di autotrasportatore.

3. I riferimenti contenuti nel titolo III della legge 13 novembre 1978, n. 727, al regolamento CEE n. 1463/70 devono intendersi come riferimenti fatti al regolamento CEE n. 3821/85. I riferimenti contenuti negli articoli 124 e 127 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, al regolamento CEE n. 543/69 devono intendersi come riferimenti fatti al regolamento CEE n. 3820/85. Ferma restando l'ipotesi speciale di cui all'articolo 7, le sanzioni previste dagli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727, e dagli articoli 124 e 127, terzo e quarto comma, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, sono quadruplicate.

Art. 12.

1. L'ultimo comma dell'articolo 3 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«Chiunque viola i provvedimenti che dispongono le sospensioni della circolazione stradale ai sensi del primo comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 1.000.000. La sanzione è raddoppiata se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo di cui ai commi terzo e quarto del successivo articolo 103. In tale ultimo caso è anche disposta, a cura del prefetto, la sospensione della validità della patente di guida per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a sessanta.

Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni disposti ai sensi del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 20.000 a L. 50.000.

Nei casi di violazione delle disposizioni di cui al comma undicesimo, il funzionario o agente accertatore intima al conducente, con annotazione in calce al verbale, il divieto di proseguire il viaggio sinché non spiri il termine del divieto di circolazione. Il funzionario o agente accertatore può, altresì, impartire, con annotazione in calce al verbale, disposizioni per l'allontanamento del veicolo dalla sede stradale impegnata, quando ciò sia richiesto da esigenze di sicurezza della circolazione.

L'inosservanza delle disposizioni impartite in calce al verbale comporta per il conducente la sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi ad un anno e, in caso di recidiva, la revoca della patente. In ogni caso sono disposte la revoca della licenza o dell'autorizzazione al trasporto e la sospensione della carta di circolazione per un anno. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta l'infrazione».

Art. 13.

1. I commi ottavo e nono dell'articolo 103 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«Chiunque supera di non oltre 10 chilometri/ora i limiti massimi di velocità consentiti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 200.000.

Chiunque supera di oltre 10 chilometri/ora i limiti massimi di velocità di cui al comma precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 200.000 a L. 800.000».

2. Dopo l'ultimo comma dello stesso articolo sono aggiunti i seguenti:

«Se l'infrazione di cui al comma nono è commessa alla guida di uno dei veicoli indicati ai commi terzo e quarto, la sanzione è raddoppiata. Dopo più violazioni il prefetto provvede alla sospensione della patente di guida

per un periodo da otto mesi a due anni. È inoltre disposta la sospensione della carta di circolazione del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a sessanta giorni.

Costituiscono fonte di prova, oltre che le risultanze degli speciali strumenti adottati dagli organi di polizia stradale debitamente omologati, anche le registrazioni del cronotachigrafo CEE e i documenti relativi ai percorsi autostradali».

Art. 14.

1. Nel terzo comma dall'articolo 91 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, dopo la lettera *i*) è aggiunta la seguente lettera:

«*l*) divieto di procedere sulle autostrade, o strade con pari caratteristiche, lungo la corsia di emergenza».

Art. 15.

1. Nel caso in cui le infrazioni disciplinate dal presente decreto sono commesse con veicoli immatricolati all'estero si applica sempre la procedura di cui all'articolo 121, ultimo comma, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni. A tal fine, salvo quanto disposto dall'articolo 8, commi 2 e 3, del presente decreto, il veicolo è posto a disposizione della competente autorità amministrativa a garanzia del versamento dell'ammontare dovuto, salvo che il trasgressore non sia in possesso di documento fidejussorio che garantisca il pagamento contro semplice notifica del sommario processo verbale di accertamento dell'infrazione. Le eventuali spese di rimozione e custodia del veicolo sono a carico, in solido, del proprietario e del conducente del veicolo stesso.

2. I verbali delle relative infrazioni, previa annotazione da parte dell'agente accertatore sull'autorizzazione al trasporto internazionale, sono trasmessi alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per le misure da richiedere alle competenti autorità straniere.

Art. 16.

1. Per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto il trasgressore è ammesso a pagare immediatamente a chi accerta l'infrazione una somma pari ad un quarto del massimo della sanzione prevista.

2. Qualora per qualsiasi motivo il pagamento non avvenga immediatamente, il contravventore può provvedervi, anche a mezzo di versamento in conto corrente postale, entro quindici giorni dalla contestazione, presso l'ufficio che deve essere all'uopo indicato.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 17.

1. Per gli interventi in materia di prevenzione per la sicurezza stradale è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per il 1986 e di lire 3 miliardi per il 1987, da iscrivere in parti eguali, per ciascuno degli anni predetti, negli stati di previsione dei Ministeri dei trasporti e dei lavori pubblici.

2. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, adotta il piano operativo e finanziario degli interventi di cui al comma 1, articolato secondo le rispettive competenze.

3. Per la continuità funzionale della legge 15 giugno 1984, n. 245, concernente il piano generale dei trasporti, è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per il 1986 e di lire 5 miliardi per il 1987.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 5 miliardi per il 1986 ed a lire 8 miliardi per il 1987, si provvede per il 1986 mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi in materia di prevenzione per la sicurezza stradale e continuità funzionale della legge n. 245 del 1984» e per il 1987 mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul medesimo capitolo 6856 del detto stato di previsione per lo stesso anno all'uopo utilizzando il citato specifico accantonamento.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 3 ottobre 1986, n. 627.

Art. 19.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NICOLAZZI, *Ministro dei lavori pubblici*

SIGNORILE, *Ministro dei trasporti*

ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

GORIA, *Ministro del tesoro*

ZANONE, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1986
Atti di Governo, registro n. 62, foglio n. 21

86G1208

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1986, n. **819**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi della Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta, ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi della Calabria, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 58, concernente gli insegnamenti relativi al dipartimento di sociologia e di scienza politica e nella tabella *G* (allegata all'art. 35), è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

metodologia e tecnica della ricerca sociale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1986
Registro n. 85 Istruzione, foglio n. 87

86G1169

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1986, n. **820**.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 1077, recante modificazione allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 1077, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1986, che presenta un mero errore nell'indicazione dell'indirizzo del corso di laurea al quale l'insegnamento deve afferire;

Riconosciuta la particolare necessità di eliminare detto errore;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Nell'articolo unico del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 1077, citato nelle premesse, l'espressione in parentesi «(indirizzo didattico)» è rettificato in «(indirizzo applicativo)».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1986
Registro n. 85 Istruzione, foglio n. 89

86G1170

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1986, n. 821.

Modificazione allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta, ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 23, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, nell'elenco degli insegnamenti complementari sarà inserito l'insegnamento di: «fisioterapia dermatologica».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1986
Registro n. 85 Istruzione, foglio n. 93

86G1171

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1986.

Scioglimento dell'assemblea generale e del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale n. 3 di Francavilla Fontana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che gli organi della U.S.L. n. 3 di Francavilla Fontana (Brindisi) non sono riusciti a deliberare su diversi adempimenti tra i quali la mancata approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1986, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del citato ente;

Visti gli articoli 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e n. 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

L'assemblea generale ed il comitato di gestione della U.S.L. n. 3 di Francavilla Fontana (Brindisi) sono sciolti.

Art. 2.

Il dott. Alessandro Ghezzani è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione della U.S.L. n. 3 di Francavilla Fontana (Brindisi) fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al presidente, al comitato di gestione ed all'assemblea generale di detta unità sanitaria locale.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1986

COSSIGA

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Gli organi della U.S.L. BR/3 di Francavilla Fontana (Brindisi) si sono dimostrati incapaci di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione 1986.

Pertanto, il comitato regionale di controllo di Bari, con provvedimento n. 44015 del 31 luglio 1986, diffidava l'assemblea generale a deliberare, entro quindici giorni dalla ricezione dell'atto di diffida, il bilancio, con l'espressa avvertenza che decorso il sopracitato termine, si sarebbe dato corso ai provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Tuttavia, anche tale termine scadeva senza che il bilancio di previsione venisse approvato, con la conseguenza che il comitato regionale di controllo, con ordinanza n. 50904 del 10 settembre 1986, nominava un commissario *ad acta* per l'approvazione del predetto documento contabile.

Il prefetto di Brindisi ha, pertanto, proposto lo scioglimento degli organi della suddetta U.S.L., disponendone nel contempo la sospensione, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 49, comma secondo, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano i presupposti per addivenire allo scioglimento di detti organi, essendosi verificata una persistente violazione degli obblighi ad essi imposti dalla legge, in virtù del complessivo dettato degli articoli 49 della legge n. 833 succitata e 323 della legge comunale e provinciale n. 1915.

Mi pregio pertanto di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento dell'assemblea generale e del comitato di gestione della U.S.L. n. 3 di Francavilla Fontana ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione della U.S.L. stessa nella persona del dott. Alessandro Ghezzani.

Roma, addì 13 novembre 1986

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

86A9314

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1986.

Scioglimento del consiglio comunale di Striano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Striano (Napoli) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1986 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Striano (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Paola Basilone è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1986

COSSIGA

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Striano (Napoli) — al quale la legge assegna venti membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1986.

Essendo, infatti, scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato ai sensi delle vigenti norme, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 3314 del 25 agosto 1986 — notificato a tutti i consiglieri — diffidava il consiglio comunale a provvedere all'approvazione del bilancio entro venti giorni dalla ricezione dell'atto di diffida, con espressa avvertenza che, decorso il sopracitato termine, si sarebbe dato corso ai provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Nelle sedute del 13, 15 e 18 settembre 1986, l'organo consiliare non raggiungeva alcuna intesa per l'approvazione del predetto documento contabile.

Pertanto, l'organo regionale di controllo, con atto n. 204978 del 30 settembre 1986, nominava un commissario *ad acta* che in data 22 ottobre 1986 approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986.

Il prefetto di Napoli, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale intanto ha disposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1986 anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Striano (Napoli) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Paola Basilone.

Roma, addì 14 novembre 1986

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

86A9315

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 21 ottobre 1986.

Individuazione delle associazioni di protezione ambientale abilitate alla presentazione delle terne nell'ambito delle quali dovranno essere nominati quindici componenti del Consiglio nazionale per l'ambiente ai fini della prima formazione di tale organismo.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 13, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Considerato che tale norma prevede le modalità per la prima composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente e per la individuazione delle associazioni di protezione ambientale abilitate alla presentazione delle terne, nell'ambito delle quali il Ministro dell'ambiente dovrà nominare quindici componenti del predetto Consiglio, a norma dell'art. 12, comma 1, lettera *c)*, della legge sopra richiamata;

Considerato che i criteri indicati nella predetta norma per l'individuazione delle associazioni si possono così precisare: finalità programmatiche, ordinamento interno democratico, continuità dell'azione svolta (minimo un anno dall'entrata in vigore della legge), rilevanza esterna dell'attività svolta, operatività sul piano nazionale o interregionale (almeno in cinque regioni);

Ritenuta la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge, per una prima individuazione di dette associazioni all'esclusivo scopo della presentazione delle terne;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti associazioni sono abilitate alla presentazione delle terne di cui all'art. 12, comma 1, lettera *c)*, della legge 8 luglio 1986, n. 349: Amici della terra; Associazione Kronos 1991; Club alpino italiano; Federnatura; Fondo ambiente italiano; Italia nostra; Lega ambiente; Lega italiana protezione uccelli; Mare vivo; Touring club italiano; World Wildlife Found (WWF).

Art. 2.

La presentazione delle terne avverrà, su invito del Ministro dell'ambiente ed entro il termine da questi indicato, a cura dei rappresentanti legali di ciascuna delle predette associazioni, ai sensi dei rispettivi statuti.

Art. 3.

Con successivo decreto, sentito il Consiglio nazionale per l'ambiente, saranno individuate le associazioni di protezione ambientale come previsto dall'art. 13, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 18, commi 3 e 4, della stessa legge, nonché per gli effetti di cui all'art. 12, comma 1, lettera *c)*, quando sarà esaurita la fase di prima costituzione del Consiglio nazionale per l'ambiente.

Art. 4.

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1986

Il Ministro: DE LORENZO

86A9115

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 novembre 1986.

Approvazione del modello di certificato per l'attestazione da parte del datore di lavoro e degli altri soggetti eroganti dell'ammontare dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nell'anno 1986 nonché delle relative ritenute d'acconto operate (mod. 101).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 1, 2, 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreta:

Articolo unico

È approvato l'annesso modello 101 del certificato previsto dal primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per l'attestazione da parte del datore di lavoro e degli altri soggetti eroganti dell'ammontare dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nell'anno 1986, nonché delle relative ritenute d'acconto operate.

È anche approvata la relativa tabella dei codici di attività.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 novembre 1986

Il Ministro: VISENTINI

MOD. 101 (Artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) MODULARIO F Imposte - 530

Presentato al Comune di ....
il .... n° ....

Ufficio II. DD. di .... oppure Centro di Servizio di .... n° ....

SEZ. I — IL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE

COGNOME O DENOMINAZIONE	NOME	NUMERO DI CODICE FISCALE

SOLTANTO PER LE PERSONE FISICHE	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno 1	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROVINCIA DI NASCITA (sigla)
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROV (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	ATTIVITÀ (I)

CERTIFICA DI AVER CORRISPOSTO NEL 1986 AL SIG.

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)	NOME	NUMERO DI CODICE FISCALE

SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno 1	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROVINCIA DI NASCITA (sigla)

SEZ. II

SEZIONE DA COMPLETARE A CURA DEL DIPENDENTE O DEL PENSIONATO IN CASO DI PRESENTAZIONE DI QUESTO CERTIFICATO COME SOSTITUTIVO DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

RESIDENZA ANAGRAFICA (barrare la casella se variata (II))	COMUNE	PROV (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	CAP
CODICI STATISTICI (I)	PROVINCIA DI LAVORO (sigla)	QUALIFICA (I)	TITOLO DI STUDIO (I)	STATO CIVILE (I)

COGNOME DEL CONIUGE (per le donne indicare il cognome da nubile)	NOME DEL CONIUGE	NUMERO DI CODICE FISCALE DEL CONIUGE (III)

SEZ. III — I SEGUENTI COMPENSI

			Rigo
EMOLUMENTI	STIPENDIO, MENSILITÀ AGGIUNTIVE, INDENNITÀ E ALTRI COMPENSI, PENSIONI (IV) (al netto di L. .... per contributi (V))		1
	INDENNITÀ DI TRASFERTA E ASSEGNI ALL'ESTERO, PER LA PARTE IMPONIBILE AL NETTO DEI CONTRIBUTI (V)		2
	INDENNITÀ, COMPENSI, GETTONI, ECC CORRISPOSTI DA TERZI	Ditta o Amm.ne	3
		Ditta o Amm.ne	4
		Ditta o Amm.ne	5
		Ditta o Amm.ne	6
		TOTALE (3 + 4 + 5 + 6)	7
	TOTALE EMOLUMENTI IMPONIBILI (1 + 2 + 7)		8
CALCOLO DELLA RITENUTA	IMPOSTA CORRISPONDENTE AL TOTALE EMOLUMENTI IMPONIBILI		9
	DETRAZIONI D IMPOSTA APPLICATE	Coniuge a carico	10
		Figli a carico N°	11
		Altri familiari a carico N°	12
		Detrazione per lavoro dipendente	13
		Ulteriore detrazione per lavoro dipendente	14
		TOTALE DETRAZIONI (10 + 11 + 12 + 13 + 14)	15
	RITENUTE FISCALI OPERATE	Dal datore di lavoro	16
		Da terzi	17
		TOTALE (16 + 17)	18
	EVENTUALE DIFFERENZA DA COMPENSARE CON IL DATORE DI LAVORO (15 + 18 — 9)		19
	RITENUTA FISCALE DA INDICARE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI (18 — 19)		20

SEZ. IV — I SEGUENTI EMOLUMENTI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI E SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

				Rigo
EMOLUMENTI	EMOLUMENTI (al netto di L. .... per contributi (V))			21
CALCOLO DELLA ALIQUOTA	RETRIBUZIONI AL NETTO DEI CONTRIBUTI (V)	anno 1984 — 22; anno 1985 — 23	Retribuzione media — 24	Aliquota — 25 %
CALCOLO DELLA RITENUTA	RITENUTA FISCALE CORRISPONDENTE (21 x 25)			26
	DETRAZIONI D'IMPOSTA PER ARRETRATI DI PENSIONE (art 20 legge 2-12-1975, n 576)			27
	RITENUTA FISCALE OPERATA (26 — 27)			28

SEZ. V — RAPPORTI DI LAVORO INIZIATI O CESSATI NELL'ANNO

INIZIO RAPPORTO (GIORNO MESE ANNO)	FINE RAPPORTO (GIORNO MESE ANNO)	31 È stato rilasciato il relativo modello 102?	32 Il rapporto di lavoro è a tempo determinato di durata inferiore all'anno (stagionali, ecc.)?	FIRMA DEL DATORE DI LAVORO O DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE EROGANTE
29 1986	30 1986	(SI o NO)	(SI o NO)	DATA

(I) VEDERE LE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE A TERGO. (II) VEDERE AVVERTENZE PUNTO 7. (III) SE POSSIEDE REDDITI DI QUALSIASI ENTITÀ. (IV) VEDERE AVVERTENZE PUNTO 5
(V) CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL DIPENDENTE O DEL PENSIONATO

AVVERTENZE

1. Il presente certificato deve essere allegato alla dichiarazione annuale dei redditi da presentare nell'anno 1987 da parte del contribuente alla formazione del cui reddito complessivo imponibile concorrono i redditi indicati nel certificato stesso.

2. I soggetti che si trovano nella situazione descritta nell'attestazione (SEZ. VI) possono, entro il prescritto termine, presentare all'Ufficio del Comune di domicilio fiscale o spedire per raccomandata all'Ufficio delle Imposte Dirette del proprio domicilio fiscale ovvero al Centro di Servizio competente, se esistente, questo certificato in sostituzione della dichiarazione annuale, sottoscrivendo l'attestazione stessa e facendo sottoscrivere le apposite attestazioni (SEZ. VII) ai familiari a carico (per i figli minori l'attestazione è resa dal dichiarante – vedere punto *c)* SEZ. VI).
I dipendenti dello Stato e degli altri Enti Pubblici possono presentare questo certificato all'Ufficio di appartenenza.
Qualora il lavoratore dipendente o il pensionato abbia oneri deducibili da far valere dovrà presentare la dichiarazione annuale dei redditi MOD. 740 o 740-S.

3. Le detrazioni per carichi di famiglia (punti 10, 11 e 12) spettano solo se i redditi posseduti dal familiare nell'anno 1986 non eccedono l'ammontare di L. 3.000.000.
Per la determinazione di tale ammontare l'ultimo comma dell'articolo 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (come sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57), che ha recepito, con riguardo alla fruizione di detrazioni di imposta, la normativa contenuta nell'articolo 3 del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, dispone che oltre al reddito complessivo lordo assoggettabile ad Irpef occorre tener conto dei redditi esenti e dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva posseduti dal familiare (quali interessi delle obbligazioni; interessi dei depositi e conti correnti bancari e postali; premi e vincite, ecc.), se di importo complessivo superiore a L. 2.000.000 (al lordo delle eventuali ritenute), esclusi gli interessi ed altri proventi dei titoli emessi dallo Stato; le indennità e gli assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, sordomuti e invalidi civili; le pensioni sociali; le pensioni di guerra e relative indennità accessorie; gli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria; l'assegno annesso alla medaglia d'oro al valor militare.
Ai fini della corretta fruizione delle detrazioni per carichi di famiglia, evidenziate nella sezione III del presente certificato, il lavoratore dipendente, per i figli minori, e il familiare a carico dichiarano, apponendo la firma alle sezioni VI e VII, che risultano verificate le condizioni reddituali richieste per avere diritto alle detrazioni indicate.
Per quanto riguarda l'attestazione per i figli rimasti esclusivamente a carico del lavoratore o pensionato, sia nel caso di filiazione naturale ove i figli siano stati riconosciuti anche dall'altro genitore, sia nel caso di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e di separazione legale ed effettiva, per i quali è previsto il raddoppio della detrazione (vedere lettere *c)* ed *e)* dell'articolo 15 del D.P.R. n. 597/1973), si precisa che la condizione del raddoppio si realizza unicamente quando la circostanza che i figli sono rimasti esclusivamente a carico è stata espressamente stabilita in un provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Nel caso in cui il lavoratore per il possesso, da parte dei familiari a carico, di redditi esenti e di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (con le esclusioni sopra indicate) di importo superiore a L. 2.000.000, non abbia più diritto anche ad una sola delle suddette detrazioni per carichi di famiglia riconosciutegli dal datore di lavoro, lo stesso, ai fini della necessaria restituzione delle detrazioni fruite, dovrà presentare la dichiarazione annuale dei redditi MOD. 740 o 740-S.

N.B. La falsa attestazione è punita penalmente con la reclusione e la multa (art. 3, L. n. 649/1983) e, ferma restando la restituzione delle detrazioni non spettanti, con una pena pecuniaria pari a cinque volte il loro importo (art. 3, quarto comma, D.L. n. 528/1984).

4. Si considerano a carico per la spettanza delle relative detrazioni:
a) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
b) i figli minori, i figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro e quelli di età non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito;
c) le altre persone indicate nell'articolo 433 del codice civile (parenti per i quali esiste l'obbligo degli alimenti);
sempreché non abbiano posseduto nell'anno 1986 redditi superiori a L. 3.000.000 tenuto conto anche dei redditi esenti e dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (vedere precedente n. 3) e, limitatamente alle persone di cui alla lettera *c)*, purchè convivano con il dichiarante o percepiscano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

5. Per i redditi di pensione, il presente certificato viene rilasciato nel solo caso di pensioni erogate da parte di enti, fondi o casse che non hanno personalità di diritto pubblico.
Per le pensioni erogate dallo Stato, dall'INPS e da altri Enti Pubblici viene rilasciato il certificato MOD. 201 (pensioni Tesoro – INPS – Enti Pubblici) ai sensi della legge 14 novembre 1981, n. 645.

6. Qualora ricorrano le condizioni specificate nella ATTESTAZIONE DEL DICHIARANTE (SEZ. VI) e gli emolumenti percepiti (punto 8 della SEZ. III) non abbiano superato, nell'anno 1986, l'ammontare di L. 5.404.000, il presente certificato non deve essere presentato o spedito. Parimenti nessun certificato deve essere presentato o spedito qualora il suddetto limite di L. 5.404.000 non sia superato per effetto delle retribuzioni relative a più rapporti di lavoro o di pensioni (somma degli importi di cui ai punti 8 della SEZ. III di due o più modelli 101 e 201).

7. Barrare la casella (SEZ. II) se:
– vi è stata variazione rispetto a quanto indicato sulla dichiarazione dei redditi (MOD. 740, MOD. 740-S o MOD. 101) presentata nel 1986;
– l'ultima dichiarazione (MOD. 740, MOD. 740-S o MOD. 101) presentata risale ad anni precedenti al 1986 oppure la dichiarazione viene presentata per la prima volta.

8. Prospetto dati e notizie particolari.
Tale prospetto deve essere compilato relativamente ai beni dei quali il dipendente o il pensionato e le persone individuate al precedente n. 4 abbiano la disponibilità. Per disponibilità si intende la facoltà comunque acquisita anche di fatto o precaria, da parte della persona fisica di utilizzare o far utilizzare i beni ovvero di ricevere o far ricevere i servizi ovvero di sopportarne i relativi costi nell'anno cui si riferisce il presente certificato.
Nel rigo D del prospetto vanno indicate le navi e le imbarcazioni da diporto per le quali sussiste l'obbligo di iscrizione negli appositi registri; non vanno indicati i natanti da diporto per i quali non vi è obbligo di immatricolazione.

9. La certificazione relativa alla propria situazione reddituale per l'anno 1986 (art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114) potrà essere effettuata direttamente dal lavoratore dipendente o dal pensionato sulla base dei dati contenuti nel presente modello, qualora lo stesso sia stato presentato in sostituzione della dichiarazione dei redditi ovvero non sia stato presentato in quanto sussistono le condizioni indicate al punto 6.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

La provincia andrà sempre indicata usando la sigla automobilistica (per Roma scrivere RM).
L'attività del lavoratore dovrà essere indicata dal datore di lavoro scegliendo il codice più adeguato nella TABELLA *c)* allegata al decreto ministeriale di approvazione del presente modello; la qualifica, il titolo di studio e lo stato civile dovranno essere indicati dal dipendente (o pensionato), ricorrendo alle seguenti tabelle, qualora ciò non sia già stato fatto dal datore di lavoro.
In questo ultimo caso il dipendente (o pensionato) dovrà controllare l'esattezza delle predette indicazioni, provvedendo alle eventuali correzioni.

TABELLA *a)*

CODICE	TITOLO DI STUDIO
1	Nessuno
2	Licenza elementare
3	Licenza media
4	Diploma
5	Laurea

TABELLA *b)*

CODICE	QUALIFICA
01	Pensionati (senza indicare attività e provincia di lavoro)
02	Operai e assimilati (inclusi i salariati e apprendisti)
03	Impiegati
04	Impiegati direttivi, Quadri
05	Dirigenti
06	Insegnanti universitari (inclusi incaricati, contrattisti e simili)
07	Insegnanti e presidi di scuola media
08	Insegnanti e direttori di scuola elementare o materna
09	Graduati e truppa
10	Sottufficiali
11	Ufficiali
12	Magistrati
13	Membri del Parlamento e dei Consigli Regionali, Provinciali e Comunali

TABELLA *d)*

CODICE	STATO CIVILE
1	Celibe/Nubile
2	Coniugato/a
3	Vedovo/a
4	Separato/a legalmente
5	Divorziato/a
6	Deceduto/a
7	Tutelato/a
8	Figlio/a minore

Il prospetto e le attestazioni che seguono devono essere compilati e sottoscritte soltanto nel caso di presentazione del MOD. 101 in sostituzione della dichiarazione dei redditi.

PROSPETTO DATI E NOTIZIE PARTICOLARI

se il prospetto è insufficiente continuare su foglio a parte da sottoscrivere e allegare

A	AUTOVEICOLI PER IL TRASPORTO DI PERSONE	NUMERO (1)	CV FISC / TARGA (2) / ALIM. (3) / Immatr. (4) / Periodo (5) / CV FISC. / TARGA (2) / ALIM. (3) / Immatr. (4) / Periodo (5)
B	RESIDENZE SECONDARIE (6)	NUMERO (1)	VIA E NUMERO CIVICO / COMUNE / Prov / % (7) / Periodo (5)
C	COLLABORATORI FAMILIARI		NUMERO CONVIVENTI / NUMERO MESI LAVORATI / NUMERO NON CONVIVENTI / NUMERO ORE LAVORATE
D	IMBARCAZIONI DA DIPORTO	NUMERO (1)	A MOTORE: STAZZA / CV FISC. / % (7) / Periodo (5); A VELA: STAZZA / METRI / % (7) / Periodo (5)
E	AEROMOBILI DA TURISMO	NUMERO (1)	AEREO: HP / ORE DI VOLO / % (7); ELICOTTERO: HP / ORE DI VOLO / % (7)
F	CAVALLI DA CORSA O DA EQ.		MANTENUTI IN PROPRIO: DA CORSA / DA EQUITAZIONE / % (7) / Periodo (5); MANTENUTI A PENSIONE: DA CORSA / DA EQUITAZIONE / % (7) / Periodo (5)
G	RISERVE DI CACCIA		SUPERFICIE: IN COLLINA O IN PIANURA (HA) / IN MONTAGNA (HA) / % (7) / Periodo (5)

NOTE: (1) NUMERO TOTALE DI BENI DISPONIBILI; (2) SE ROMA = RM; (3) BENZINA = B GASOLIO = D, GAS = G; (4) INDICARE LE ULTIME DUE CIFRE DELL ANNO D'IMMATRICOLAZIONE; (5) INDICARE LA DISPONIBILITA IN MESI; (6) A DISPOSIZIONE PERMANENTE O TEMPORANEA IN ITALIA E/O ALL ESTERO; (7) PERCENTUALE ARROTONDATA DI DISPONIBILITA DEL BENE IN COMUNE CON ALTRI SOGGETTI

SEZ. VI — ATTESTAZIONE DEL DICHIARANTE

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che:
a) **la SEZ. II e il "Prospetto Dati e Notizie Particolari" sono completi e veritieri;**
b) **nell'anno 1986, oltre ai compensi specificati nella SEZ. III:**
— **non ha conseguito altri redditi** (pensioni, stipendi, indennità, redditi di terreni e fabbricati, redditi di impresa, redditi derivati dall'esercizio di arti, professioni o attività speculative, ecc.) propri e dei figli minori a lui imputabili per usufrutto legale;
— **non ha percepito indennità di anzianità, di previdenza e altra indennità di fine rapporto di lavoro e relative anticipazioni o altri redditi soggetti a tassazione separata;**
— **non ha percepito emolumenti arretrati**, diversi da quelli riportati al punto 21 della SEZ. IV del presente certificato, e negli anni 1984 e 1985 non ha percepito altri redditi oltre a quelli specificati nei punti 22 e 23 della SEZ. IV;
c) **nell'anno 1986 i figli minori si sono trovati nella condizione reddituale prevista per il godimento delle detrazioni di cui al punto 11 della SEZ. III, tenuto anche conto delle disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 15 del D.P.R. n. 597/1973, illustrate al punto 3 delle "Avvertenze";**
d) **nell'anno 1986, trovandosi nelle ipotesi previste dalle lettere c) ed e) dell'articolo 15 del D.P.R. n. 597/1973 (punto 3 delle "Avvertenze"), i figli sono rimasti esclusivamente a proprio carico giusta provvedimento dell'autorità giudiziaria, tenuto anche conto delle disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 15 del D.P.R. n. 597/1973, illustrate al punto 3 delle "Avvertenze".**

Data .... Firma del dichiarante ....

SEZ. VII — ATTESTAZIONI DEI FAMILIARI A CARICO DIVERSI DAI FIGLI MINORENNI

I sottoscritti attestano di essere a carico del dichiarante non avendo posseduto nell'anno 1986 redditi superiori a lire 3.000.000 tenuto conto anche dei redditi esenti e dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva secondo le indicazioni di cui al punto 3 delle "Avvertenze" e trovandosi in tutte le altre condizioni di legge ivi indicate.

....

....
(Firma e relazione di parentela)

TABELLA *c*)

CODICI DI ATTIVITA

AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA

0110 Agricoltura
0120 Foreste
0130 Attività trasformatrici annesse ad aziende agricole che lavorano esclusivamente o prevalentemente prodotti propri
0140 Attività di trasformazione, conservazione, raccolta di prodotti agricoli, svolte in forma associata
0150 Esercizio di macchine agricole
0160 Altre associazioni operanti nell'agricoltura
0210 Pesca e allevamenti in acque dolci
0220 Pesca e allevamenti in acque marine e lagunari
0300 Zootecnia
0310 Caccia e cattura di animali

INDUSTRIA E ARTIGIANATO

a) **ALIMENTARI**

0500 Carni fresche e conservate ed altri prodotti della macellazione
0600 Latte e prodotti della trasformazione del latte
0700 Bevande alcooliche
0710 Bevande analcooliche e idrominerali
0800 Prodotti della molitura e della pastificazione
0810 Prodotti dolciari
0820 Grassi vegetali e animali
0830 Lavorazione e conservazione dei prodotti alimentari della pesca
0840 Conservazione e trasformazione di frutta e ortaggi e altri prodotti
0843 Produzione e raffinazione dello zucchero
0845 Torrefazione del caffè
0850 Altri prodotti alimentari

b) **ESTRATTIVE, DI TRASFORMAZIONE PRIMARIA E DI DISTRIBUZIONE**

1000 Carbone, lignite, agglomerati e prodotti della cokefazione
1100 Petrolio greggio e gas naturali
1110 Prodotti petroliferi raffinati
1200 Combustibili nucleari
1300 Minerali metalliferi ferrosi e non ferrosi esclusi gli uraniferi
1400 Prodotti di prima trasformazione dei minerali ferrosi e non ferrosi
1500 Estrazione di minerali non metalliferi
1510 Estrazione di materiali di cava
1520 Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi e di materiali di cava (cemento, ceramica, marmi, gres, vetro ecc.)
1600 Energia elettrica e vapore d'acqua
1700 Produzione e distribuzione di gas
1710 Raccolta e distribuzione di acqua

c) **MANIFATTURIERE**

2000 Macchine operatrici per l'agricoltura e l'industria
2100 Macchine per ufficio, strumenti di precisione di ottica e simili (esclusi strumenti per foto-cine-proiezione)
2200 Costruzione di apparecchi e strumenti per foto-cine-proiezione
2210 Registrazione, edizione e stampa di nastri e dischi fonografici
2300 Meccanica-fonderie di seconda fusione
2310 Carpenteria metallica, mobili e arredamenti metallici, forni, caldaie ed apparecchi termici
2320 Macchine motrici, variatori e riduttori di velocità e di apparecchi per impianti di sollevamento e di trasporto
2330 Macchine utensili e di utensileria per macchine
2340 Minuteria metallica, fustame, bulloneria e molle, stoviglie e vasellame, armi da fuoco e loro munizioni
2350 Macchine, apparecchi e strumenti elettrici ed elettronici, di telecomunicazioni e affini
2360 Prodotti di metalli preziosi e pietre preziose
2400 Materiali e forniture elettriche, elettrodomestici
2500 Autoveicoli e relativi motori
2600 Altri mezzi di trasporto
2700 Prodotti chimici di base
2710 Prodotti chimici prevalentemente destinati all'industria e all'agricoltura
2720 Prodotti farmaceutici di base
2725 Prodotti medicinali
2730 Prodotti chimici prevalentemente destinati al consumo non industriale
2735 Materiali sensibili (produzione di pellicole fotografiche, cinematografiche, radiografiche ecc.)
2740 Detersivi
2745 Produzione di cellulosa per usi tessili e di fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
2800 Prodotti di gomma
2810 Prodotti di materie plastiche
2900 Industria laniera
2910 Industria cotoniera
2920 Industria della seta
2930 Industria della canapa, del lino, della iuta e simili
2940 Industria della lavorazione delle fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
2945 Industria della maglia e della calza
2950 Altre industrie tessili
2960 Prodotti per l'abbigliamento di vestiario, arredamento tessile e affine
3000 Carta e prodotti cartotecnici
3100 Stampa, poligrafia, editoria e simili
3110 Stabilimenti e laboratori fotografici, cinematografici e affini
3200 Cuoio e articoli in pelle (escluse le manifatture di cui ai codici 3201, 3202, 3203)
3201 Confezione e riparazione pellicce
3202 Concia e tinta pelli per pellicceria
3203 Concia e tinta pelli per pelletteria e cuoio
3210 Calzature
3300 Legno, sughero e affini
3310 Veicoli e carpenteria navale in legno
3320 Mobilio e arredamento in legno
3400 Tabacchi lavorati
3500 Costruzioni edilizie residenziali
3503 Costruzioni edilizie non residenziali
3505 Costruzioni opere pubbliche
3510 Installazione impianti
3600 Beni di recupero
3610 Officine e laboratori per lavorazioni, riparazioni e manutenzioni di ogni tipo (meccanici, carrozzieri, idraulici, elettricisti, odontotecnici, ortopedici, calzolai, ecc.)
3700 Altri prodotti industriali

COMMERCIO

a) **COMMERCIO ALL'INGROSSO**

4001 Cereali e legumi secchi
4002 Sementi, foraggi, piante officinali e semi oleosi
4003 Fiori, foglie e piante ornamentali, piante e bulbi da fiore e semi da giardino
4004 Fibre tessili, animali e vegetali (greggie e di prima lavorazione) e fibre chimiche
4005 Animali vivi (esclusi: pollame, conigli, selvaggina ed altri volatili)

Segue a) **COMMERCIO ALL'INGROSSO**

4006 Pelli greggie
4007 Cuoi e pelli conciate (escluse quelle da pellicceria)
4008 Pelli greggie e conciate per pellicceria
4009 Carni fresche bovine, suine, equine, ovine e caprine
4010 Carni congelate bovine, suine, equine, ecc.
4011 Pollame, conigli, cacciagione, selvaggina e altri volatili (vivi o morti), uova
4012 Prodotti della pesca freschi
4013 Prodotti della pesca congelati, surgelati, secchi e conservati
4014 Salumi, conserve alimentari e prodotti affini (escluse le conserve a base di pesce), alimenti surgelati vegetali
4015 Farine, lieviti, pane, paste alimentari ed altri prodotti da cereali non specificati
4016 Latte, burro e formaggi
4017 Oli e grassi alimentari
4018 Bevande alcooliche ed analcooliche, acque minerali, alcool per liquori e aceto
4019 Prodotti ortofrutticoli
4020 Zucchero, caffè, surrogati del caffè, droghe, spezie e coloniali in genere
4021 Dolciumi di ogni genere
4022 Prodotti alimentari, non altrove classificati
4023 Combustibili solidi
4024 Carburanti e lubrificanti
4025 Minerali metalliferi e non metalliferi (esclusi i materiali da costruzione)
4026 Metalli ferrosi e non ferrosi, semilavorati
4027 Prodotti chimici per l'industria, oli e grassi industriali
4028 Prodotti chimici per l'agricoltura
4029 Colori e vernici
4030 Legname e affini
4031 Materiale da costruzione
4032 Articoli di installazione
4033 Lastre di vetro e di cristallo
4034 Macchine ed attrezzi agricoli
4035 Macchine utensili per metallo, legno, plastica e pietra
4036 Macchine per l'industria tessile e per l'abbigliamento
4037 Macchine per l'edilizia
4038 Macchine e attrezzature varie per altre industrie e per il commercio
4039 Veicoli, accessori e ricambi
4040 Macchine per scrivere macchine calcolatrici e attrezzature per l'ufficio
4041 Mobili (in legno, metallo e materie sintetiche)
4042 Articoli in ferro ed altri metalli; coltelleria e posateria
4043 Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi
4044 Vetrerie, cristallerie, ceramiche, cornici e affini (escluso il commercio di lastre di vetro e di cristallo)
4045 Articoli in legno, sughero, vimini e simili
4046 Saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
4047 Carte da parati e stucchi
4048 Tessuti per abbigliamento
4049 Tessuti ed articoli di arredamento
4050 Filati, cucirini, mercerie e passamanerie
4051 Vestiario, biancheria, maglieria e articoli di abbigliamento
4052 Pellicce
4053 Calzature e accessori per calzature
4054 Articoli da viaggio, pelletteria e marocchinerie
4055 Medicinali
4056 Strumenti, articoli sanitari, ferri chirurgici e materiale da medicazione
4057 Articoli da profumeria e cosmetici
4058 Apparecchi ottici e fotografici
4059 Gioielli e pietre preziose
4060 Orologeria finita e forniture ed accessori per orologeria
4061 Dischi, nastri, strumenti musicali e relativi accessori
4062 Giocattoli
4063 Libri, giornali e riviste
4064 Articoli di cartoleria e cancelleria
4065 Carta e cartone in genere (escluse le carte da parati)
4066 Spaghi, cordami, sacchi, tele di iuta e simili
4067 Prodotti non alimentari, non altrove classificabili
4068 Materiali vari da recupero (stracci, materiale plastico, carta da macero, ossa e grassi di animali, ecc.) esclusi i rottami metallici
4069 Rottami metallici
4070 Articoli sportivi, attrezzature per lo sport, campeggi e simili
4071 Materiale elettrico

b) **COMMERCIO AL MINUTO**

4201 Carni fresche e congelate
4202 Pollame, conigli, selvaggina, cacciagione e uova
4203 Salumerie, pizzicherie, salsamenterie e affini, rosticcerie e friggitorie
4204 Pesce e frutti di mare freschi
4205 Latte e altri prodotti lattiero-caseari
4206 Pane (senza annesso forno), paste alimentari, cereali e legumi secchi
4207 Pane (con annesso forno e con eventuale annessa vendita di prodotti alimentari e non alimentari)
4208 Pasticceria e dolciumi (compresa l'eventuale annessa produzione), negozi di confetteria
4209 Frutta fresca e secca, ortaggi, legumi freschi, funghi e generi affini
4210 Drogherie (compresa l'eventuale annessa torrefazione del caffè)
4211 Vini, liquori, bevande, acque minerali e oli (escluse le mescite)
4212 Sale, tabacchi e altri generi di monopolio
4213 Supermercati
4214 Alimenti surgelati (esclusi i negozi di carni congelate)
4215 Generi alimentari vari, non classificabili con il criterio della prevalenza nelle precedenti categorie
4216 Tessuti per abbigliamento
4217 Filati e mercerie
4218 Confezioni per uomo, donna e bambino (compresi l'abbigliamento professionale e sportivo e gli articoli di vestiario in cuoio)
4219 Biancheria, maglieria, articoli di abbigliamento, cravatte e affini
4220 Calzature
4221 Cuoi, pellami, accessori per calzature e affini
4222 Pelletterie e articoli da viaggio
4223 Cappelli e ombrelli
4224 Pellicce e pelli per pellicceria
4225 Articoli vari di abbigliamento, non altrove classificati
4226 Tessuti per arredamento e tendaggi
4227 Biancheria per la casa
4228 Mobili (esclusi quelli per ufficio) e materassi
4229 Oggetti e mobili in vimini, canne e giunchi
4230 Oggetti d'arte, artigianato artistico e case di vendita all'asta
4231 Arredi sacri e articoli religiosi, monete, medaglie, e decorazioni
4232 Stucchi e carte da parati
4233 Articoli casalinghi, vetrerie, cristalleria e ceramiche
4234 Ferramenta, utensileria e casseforti
4235 Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi, macchine per cucire e per maglieria, materiale elettrico e lampadari; apparecchi e materiali per impianti idraulici, riscaldamento e condizionamento
4236 Dischi, nastri, strumenti musicali e relativi accessori
4237 Chincaglieria (empori, bazar e simili)

Segue b) **COMMERCIO AL MINUTO**

4238 Articoli da regalo, bigiotteria, articoli per fumatori e affini
4239 Articoli di arredamento, mobili, apparecchi e materiali per la casa, non altrove classificati
4240 Autoveicoli (compresi gli autoveicoli usati)
4241 Motoveicoli, biciclette, natanti, pezzi di ricambio e accessori per autoveicoli, motoveicoli e biciclette (compresi i motoveicoli usati)
4242 Distributori di carburanti e lubrificanti
4243 Farmacie
4244 Strumenti e apparecchi sanitari, articoli medicali, ortopedici e chirurgici; erboristerie
4245 Profumerie e prodotti per toletta e per l'igiene della persona
4246 Vernici, smalti, colori, terre coloranti, pennelli e simili, saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
4247 Mobili, macchine ed attrezzature per ufficio
4248 Cartolerie e negozi di francobolli per collezione
4249 Librerie
4250 Rivendite e chioschi di giornali e riviste
4251 Apparecchi ottici, fotografici e affini, macchine e strumenti di precisione (escluse le orologerie)
4252 Articoli sportivi, attrezzature per lo sport, campeggio e simili
4253 Gioielleria, oreficeria, argenteria e orologeria
4254 Armi e munizioni
4255 Combustibili per uso domestico
4256 Giocattoli, articoli per l'infanzia e affini
4257 Articoli di gomma e derivati e effetti di vestiario gommati
4258 Materiali da costruzione
4259 Spaghi, cordami, sacchi e tele di iuta
4260 Fiori, piante ornamentali e sementi da giardino
4261 Animali vivi
4262 Sementi, concimi, antiparassitari ed altri prodotti utili all'agricoltura
4263 Grandi magazzini e magazzini a prezzo unico
4264 Forniture di bordo, di casermaggio, di case di prevenzione e pena
4265 Mobili, indumenti ed oggetti usati (esclusi i libri e gli oggetti di antiquariato)
4266 Articoli vari, non altrove classificati

c) **ALTRE ATTIVITÀ COMMERCIALI**

4400 Commercio ambulante di generi alimentari
4410 Commercio ambulante di generi non alimentari
4500 Intermediari e rappresentanti di commercio
4510 Agenzie di locazione e vendita immobiliare
4520 Agenzie di viaggio e turismo
4600 Alberghi
4605 Pensioni
4606 Locande e affittacamere
4607 Esercizi extralberghieri (campeggi, rifugi alpini, centri di vacanza, ecc.)
4610 Ristoranti
4615 Bar e pubblici esercizi
4700 Noleggio di beni mobili (mezzi di trasporto senza autisti, macchinari, ecc.) escluso il noleggio di macchine agricole
4710 Autorimesse

TRASPORTI E COMUNICAZIONI

5000 Trasporti aerei
5010 Trasporti marittimi, fluviali e lacuali
5100 Trasporti su strada di persone e merci
5200 Altri trasporti compresi quelli per oleodotto e gasdotto
5300 Attività connesse con i trasporti (escluse quelle di cui ai codici 4520 e 4710)
5400 Comunicazioni

CREDITO E ASSICURAZIONI

6000 Aziende di credito ordinario
6100 Istituti di credito speciale e imprese finanziarie
6110 Imprese di gestione esattoriale
6200 Assicurazioni

SERVIZI

6300 Servizi tecnici, commerciali e legali (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici da 8400 a 8900 e 9100, 9300)
6410 Servizi sanitari privati (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici 8200, 8300)
6420 Servizi di pulizia di ambienti e servizi similari (disinfestazioni, ecc.)
6421 Servizi per l'igiene e per l'estetica della persona (barbieri, parrucchieri, istituti di bellezza, ecc.)
6422 Servizi per la lavatura, tintura e servizi affini ed ausiliari
6500 Servizi di insegnamento, formazione professionale e ricerca destinabili alla vendita
6600 Servizi ricreativi, culturali e dello spettacolo (esclusi quelli di cui ai codici 6610, 8000, 8100, 9000)
6610 Spettacoli, giochi e trattenimenti pubblici (soggetti all'imposta sugli spettacoli).
6700 Altri servizi delle istituzioni sociali private non destinabili alla vendita
6710 Servizi di Enti privati e Associazioni di carattere professionale, sindacale, politico e simili
6810 Servizi di pompe funebri
6820 Servizi di vigilanza
6900 Servizi vari non altrove classificabili

SERVIZI FORNITI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

7000 Amministrazione centrale dello Stato (escluse le aziende autonome già inserite nelle attività specifiche)
7020 Enti pubblici nazionali (esclusi quelli ospedalieri, di previdenza e assistenza sociale)
7300 Amministrazione locale dello Stato (comuni, province, regioni)
7325 Enti pubblici locali (esclusi quelli ospedalieri, di previdenza e assistenza sociale)
7330 Enti ospedalieri e altri servizi sanitari pubblici
7500 Enti di previdenza e assistenza sociale
7600 Altri enti pubblici non commerciali

ATTIVITÀ PROFESSIONALI E ARTISTICHE

8000 Autori (scrittori, giornalisti, pubblicisti o assimila[illegible]
8100 Artisti (registi, attori, musicisti, pittori, scultori [illegible]ilati)
8200 Medici
8300 Ostetriche, infermieri e assimilati
8400 Avvocati, procuratori e patrocinat[illegible]
8410 Notai
8500 Commercialisti e fiscalisti
8510 Consulenti del lavoro, a[illegible]stratori e assimilati
8600 Ingegneri e architet[illegible]
8700 Matematici, stati[illegible] economisti, fisici, chimici, biologi e assimilati
8900 Geometri [illegible] industriali, disegnatori e assimilati
9000 Atleti, [illegible]ori e assimilati
9100 Ag[illegible] borsa e assimilati
9300 [illegible]omi, veterinari, periti agrari e assimilati
94[illegible] [illegible]e attività professionali

Questi codici non vanno utilizzati nel Mod. 101

86A9350

DECRETO 4 novembre 1986.

Approvazione del modello di certificato per l'attestazione da parte delle direzioni provinciali del tesoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e di altri enti pubblici dell'ammontare dei redditi di pensione corrisposti nell'anno 1986 nonché delle relative ritenute d'acconto operate (mod. 201).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 2 della legge 30 marzo 1981, n. 119, sostituito dall'art. 3 della legge 14 novembre 1981, n. 645;

Decreta:

Articolo unico

È approvato l'annesso modello 201 (pensioni Tesoro - INPS - Enti pubblici) per la redazione del certificato previsto dal primo comma dell'art. 2 della legge 30 marzo 1981, n. 119, così come sostituito dall'art. 3 della legge 14 novembre 1981, n. 645, per l'attestazione da parte delle direzioni provinciali del tesoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e degli enti pubblici dell'ammontare dei trattamenti pensionistici corrisposti nell'anno 1986, nonché delle relative ritenute d'acconto operate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 novembre 1986

Il Ministro: VISENTINI

MOD. 201 (pensioni Tesoro — Inps — Enti pubblici) (Art. 2 della legge 30 marzo 1981, n. 119 e successive modificazioni)

MODULARIO
F. - *Imposte* - 806

ENTE EROGANTE

CON SEDE IN

NUMERO DI CODICE FISCALE

CERTIFICA DI AVER CORRISPOSTO NELL'ANNO 1986 AL SIG.

COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	NUMERO DI CODICE FISCALE

I SEGUENTI IMPORTI PER PENSIONI

8 - EMOLUMENTI IMPONIBILI	15 - TOTALE DETRAZIONI	20 - RITENUTA FISCALE OPERATA E DA INDICARE NEL MOD. 740

EMOLUMENTI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI E SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

21 - IMPORTO ARRETRATI	25 - ALIQUOTA %	27 - DETRAZIONI SU ARRETRATI PENSIONE	28 - RITENUTA FISCALE OPERATA

DATA

FIRMA DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE EROGANTE

ESTREMI DELLA PENSIONE

AVVERTENZE

1. Il pensionato che nell'anno 1986 ha posseduto soltanto il reddito di pensione attestato nel presente certificato è esonerato dalla presentazione ai competenti Uffici sia di questo certificato, sia della dichiarazione dei redditi.
2. Il presente certificato deve essere invece allegato alla dichiarazione dei redditi MOD. 740 o 740-S qualora il pensionato nell'anno 1986 in aggiunta al reddito di pensione attestato da questo certificato:
   a) ha conseguito altri redditi (altre pensioni, stipendi, indennità, redditi di terreni e fabbricati, redditi di impresa, redditi derivanti dall'esercizio di arti, professioni o attività speculative, ecc.) propri o dei figli minori a lui imputabili per usufrutto legale;
   b) ha percepito indennità di anzianità, di previdenza e altre indennità di fine rapporto di lavoro o altri redditi soggetti a tassazione separata;
   c) ha percepito emolumenti arretrati, diversi da quelli riportati nel presente certificato, e, negli anni 1984 e 1985 ha percepito altri redditi oltre quello dell'unica pensione.

   La dichiarazione dei redditi deve essere presentata anche quando nell'importo delle detrazioni indicato al punto 15 del presente certificato sono comprese detrazioni per carichi di famiglia alle quali il pensionato non ha più diritto e che pertanto devono essere restituite. Tale diritto, normalmente, viene meno quando il familiare a carico ha superato il limite di reddito per essere considerato tale **(per la verifica del diritto alla fruizione delle detrazioni d'imposta per carichi di famiglia vedere le istruzioni alla dichiarazione dei redditi MOD. 740 o 740-S).**

   N.B. La dichiarazione dei redditi MOD. 740 o 740-S non deve essere presentata, nè parimenti vanno presentati i certificati MOD. 101 e MOD. 201, se il pensionato ha posseduto nell'anno 1986 altre pensioni o retribuzioni che, sommate alla pensione attestata nel presente certificato, formano un ammontare complessivo non superiore a lire 5.404.000 (somma degli importi indicati al punto 8 dei MOD. 101 e MOD. 201).
3. La certificazione relativa alla propria situazione reddituale per l'anno 1986 (art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114) potrà essere effettuata direttamente dal pensionato sulla base dei dati contenuti nel presente modello, qualora l'interessato non sia tenuto a presentare il MOD. 740 o 740-S.

86A9352

DECRETO 4 novembre 1986.

Approvazione del modello 102 per l'attestazione da parte del datore di lavoro e degli altri soggetti eroganti dell'ammontare delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente o delle anticipazioni sulle indennità stesse per la cessazione dei rapporti di lavoro dipendente avvenute dall'anno 1974 all'anno 1986 o non ancora avvenute, corrisposte nell'anno 1986 soggette a tassazione separata, e delle relative ritenute d'acconto operate.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreta:

Articolo unico

È approvato l'annesso modello 102 del certificato previsto dal primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per l'attestazione, da parte del datore di lavoro e degli altri soggetti eroganti, dell'ammontare delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente o delle anticipazioni sulle indennità stesse per le cessazioni dei rapporti di lavoro dipendente avvenute dall'anno 1974 all'anno 1986 o non ancora avvenute, corrisposte nell'anno 1986 soggette a tassazione separata e delle relative ritenute d'acconto operate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 novembre 1986

Il Ministro: VISENTINI

MODULARIO F Imposte - 273

MOD. 102 (Artt. 1 e 3 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600)

SEZ. I — IL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE

COGNOME O DENOMINAZIONE DEL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE		NOME		NUMERO DI CODICE FISCALE
SOLTANTO PER LE PERSONE FISICHE	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno 1	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. DI NASCITA (sigla)
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	

CERTIFICA DI AVER CORRISPOSTO NEL 1986 AL SIG. (a)

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)	NOME	NUMERO DI CODICE FISCALE
SESSO (M o F) — DATA DI NASCITA giorno mese anno 1	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. DI NASCITA (sigla)

SEZ. II — PER IL RAPPORTO DI LAVORO

Data di inizio giorno mese anno 19	Data di cessazione giorno mese anno 19	Periodo preso a base di commisurazione dell'indennità anni mesi	di cui periodo convenzionale anni mesi
Quota eccedente	Rapporto di lavoro a tempo parziale **(b)** con una percentuale del %	per un periodo considerato di anni mesi	Riduzione dell'indennità (sentenza Corte Costituzionale n° 178 del 27-6-1986) **(c)** (SI o NO)

SOLO SE IL SOGGETTO PERCIPIENTE LE INDENNITÀ È DIVERSO DAL LAVORATORE DIPENDENTE (a)	COGNOME DEL LAVORATORE DIPENDENTE (per le donne indicare il cognome da nubile)	NOME	NUMERO DI CODICE FISCALE
	SESSO (M o F) — DATA DI NASCITA giorno mese anno 1	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. DI NASCITA (sigla)
SOLO SE IL SOGGETTO EROGANTE È DIVERSO DAL DATORE DI LAVORO	COGNOME O DENOMINAZIONE DEL DATORE DI LAVORO	NOME	NUMERO DI CODICE FISCALE

SEZ. III — LE SEGUENTI INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA

N. ord.		TIPO DI INDENNITÀ	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO O INDENNITÀ EQUIPOLLENTE — 1 Mese di erogazione	2 Ammontare netto	ALTRE INDENNITÀ E SOMME — 3 Mese di erogazione	4 Ammontare netto
1	EMOLUMENTI CORRISPOSTI	Indennità				
2		Acconti				
3		Anticipazioni				
4		Acconti e anticipazioni erogati dal 1974 al 1985				
5		TOTALE EMOLUMENTI				

N. ord.			RAPPORTO DI LAVORO — A tempo pieno	A tempo parziale	TOTALE
6	CALCOLO DELLE RIDUZIONI E DELLA ALIQUOTA	RIDUZIONE			
7		Aliquota media del Reddito di Riferimento $\left(R.R. = \frac{\text{T.F.R. o Indennità equipollente}}{\text{Periodo di commisurazione}} \times 12\right)$			ALIQUOTA (d) %
			PERCENTUALE	ANNUALE	TOTALE
8		SOLO IN CASO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 4, 3° COMMA, DELLA L. 482/1985 **(e)** — RIDUZIONI			
9		Retribuzioni erogate negli anni: 1 19 — 2 — 3 19 — 4		5 RETRIBUZIONE MEDIA	6 ALIQUOTA %

N. ord.			TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO O INDENNITÀ EQUIPOLLENTE	ALTRE INDENNITÀ E SOMME	TOTALE
10	CALCOLO DELLE RITENUTE	IMPONIBILE			
11		IMPOSTA DOVUTA			
12		RITENUTE FISCALI GIÀ OPERATE SUGLI IMPORTI DI RIGO 4			
13		RITENUTE FISCALI OPERATE NELL'ANNO			
14		TOTALE DELLE RITENUTE FISCALI OPERATE			
15		RITENUTE FISCALI OPERATE IN ECCEDENZA **(f)** (importo a credito da far valere nel Quadro D del Mod. 740 o 740-S)			

SEZ. IV — ***SOLO PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO CORRISPOSTE AI SENSI DELL'ART. 2122 CODICE CIVILE O DELLE LEGGI SPECIALI CORRISPONDENTI (a)***

	1 Quota spettante	2 Indennità spettante	3 Ritenute fiscali spettanti
16	%		

ANNOTAZIONI

AVVERTENZE. IL PRESENTE CERTIFICATO DEVE ESSERE ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DA PRESENTARE NELL'ANNO 1987, RIPORTANDO NEL QUADRO D DEL MOD. 740 O 740-S I DATI IVI RICHIESTI

IL PRESENTE CERTIFICATO NON PUO IN ALCUN CASO SOSTITUIRE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI.

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO O DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE EROGANTE .... DATA ....

AVVERTENZE

Il presente modello deve essere utilizzato per la certificazione delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, o loro anticipazioni, erogate nell'anno 1986 a seguito di cessazioni avvenute dal 1974 al 1986 o non ancora avvenute.

Per le indennità relative a rapporti cessati anteriormente all'anno 1974 deve essere utilizzato il modello 102-BIS.

Gli importi delle indennità devono essere indicati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente.

Per mese di erogazione si intende quello dell'ultima (o unica) erogazione.

NOTE

a) Nel secondo riquadro della SEZ. I va indicato il percettore della indennità; se il percettore è il lavoratore dipendente non vanno compilate nè la parte della SEZ. II riservata ai dati anagrafici del lavoratore dipendente nè la SEZ. IV.
Nel caso di erogazione dell'indennità ai sensi dell'art. 2122 del Codice Civile o delle leggi speciali corrispondenti ovvero in caso di eredità dovrà essere rilasciato un autonomo certificato per ciascun avente diritto o erede percettore dell'indennità tenendo presente che:
- nella SEZ. I devono essere indicati i dati anagrafici dell'avente diritto o erede;
- nella SEZ. II devono essere indicati i dati anagrafici del lavoratore dipendente deceduto;
- la SEZ. III deve essere compilata con riferimento all'intera indennità così come maturata in capo al lavoratore dipendente deceduto;
- nella SEZ. IV devono essere riportati i dati richiesti con riferimento all'avente diritto o erede al quale è rilasciato il presente certificato.

b) Se nell'ambito dello stesso rapporto di lavoro le prestazioni a tempo parziale sono avvenute in periodi diversi e/o con percentuali diverse i dati richiesti vanno indicati unitariamente.

c) Riguarda soltanto le indennità di buonuscita erogate dall'ENPAS (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i dipendenti Statali): qualora sia stata attribuita la riduzione dell'indennità, in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 178/1986, deve essere indicato "SI" e l'ammontare delle indennità da indicare nella SEZ. III è quello assoggettato a ritenuta (imponibile fiscale) e non l'ammontare lordo liquidato.

d) Nel caso di anticipazione sia di "T.F.R. o Indennità equipollente" sia di "Altre indennità e somme" (rigo 3) va indicata la sola aliquota determinata con riferimento al T.F.R. o Indennità equipollente.

e) Qualora il sostituto di imposta, in applicazione del 3° comma dell'art. 4 della legge n. 482/1985, abbia tenuto conto della normativa in vigore prima della suddetta legge, non deve compilare i righi 6 e 7; nel rigo 8 deve indicare le riduzioni spettanti e nel rigo 9 le retribuzioni del biennio precedente l'anno di cessazione del rapporto, al netto dei contributi previdenziali obbligatori a carico del dipendente.

f) Riempire solo se il totale delle ritenute fiscali operate (rigo 14) eccede l'imposta dovuta (rigo 11).

86A9351

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 4 dicembre 1986.

Disciplina relativa al rilascio delle autorizzazioni all'esportazione e al transito di materiale di armamento.

IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Vista la legge 26 settembre 1986, n. 599, concernente revisione della legislazione valutaria;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 323 del 28 dicembre 1967;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1975, concernente tabella export - disposizioni particolari in materia di esportazioni di merci, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981 e successive modificazioni, recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 26 agosto 1985;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1986 concernente modificazioni al decreto ministeriale 12 marzo 1981 recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero;

Ritenuto che risponde ad interessi pubblici generali individuare rigorosamente le fasi in cui si articola il procedimento relativo al rilascio da parte del Ministero del commercio con l'estero delle autorizzazioni per l'esportazione e il transito di materiale di armamento;

Considerata l'urgenza e la necessità di applicare con effetto immediato la presente disciplina relativa al rilascio delle autorizzazioni all'esportazione e al transito di materiale di armamento;

Decreta.

Art. 1

Presentazione della domanda di autorizzazione

1. Le domande di autorizzazione per l'esportazione di materiale di armamento, redatte preferibilmente sul modello di autorizzazione all'esportazione, di cui alla circolare del Ministero del commercio con l'estero n. 32/86 del 25 novembre 1986, debbono essere presentate al Ministero del commercio con l'estero e debbono contenere i seguenti elementi:

a) nome e cognome o ragione sociale, e sede dell'esportatore;
b) numero meccanografico di iscrizione alla C.C.I.A.;
c) numero di codice fiscale o di partita IVA;
d) indicazione del materiale da esportare (voce doganale e codice statistico, denominazione ufficiale risultante dalla tariffa doganale, descrizione analitica delle caratteristiche tecniche del prodotto che ne consenta l'esatta identificazone. Se trattasi di parti di ricambio dovranno essere indicati i materiali identificati ai quali essi appartengono; per le altre parti, ogni elemento che ne consenta l'esatta identificazione);
e) quantità e valore in cifre ed in lettere del materiale da esportare;
f) dogana presso la quale verranno effettuate le operazioni doganali;
g) Paese di destinazione e codice;
h) nome e cognome, ragione sociale o denominazione ufficiale dell'acquirente;
i) nome e cognome, ragione sociale o denominazione ufficiale dell'utilizzatore finale;
l) modalità di pagamento;
m) firma autenticata da parte dell'organo che in base all'ordinamento societario è in grado di assumersi la responsabilità civile e penale dell'operazione.

2. Dovranno essere altresì indicate:

a) le eventuali modalità particolari che caratterizzeranno l'operazione (incorporazione di materiale estero, in temporanea importazione, in transito o nazionalizzato; spese all'estero; compensi di intermediazione e loro conformità alla disciplina dettata con decreto ministeriale 12 marzo 1981 e successive modificazioni; spedizioni senza impegno di regolamento dei pagamenti; corsi di formazione, ecc.);
b) le autorizzazioni ottenute nell'ultimo triennio per l'esportazione di materiale d'armamento e della documentazione presentata a dimostrazione dell'avvenuto arrivo del materiale spedito alle destinazioni previste nelle relative autorizzazioni, ovvero dovrà essere prodotta dichiarazione che nessuna autorizzazione all'esportazione di materiale di armamento è stata ottenuta nell'ultimo triennio.

3. Qualora l'operazione di esportazione sia soggetta anche a provvedimento valutario, continuano ad applicarsi le modalità di presentazione della domanda previste nella circolare del Ministero del commercio con l'estero n. 95967 del 30 novembre 1984.

Art. 2.

Documentazione richiesta

Le domande di autorizzazione per l'esportazione di materiale di armamento debbono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) autorizzazione all'inizio delle trattative commerciali, rilasciata dal Ministero della difesa;

b) certificato internazionale di importazione (C.I.) rilasciato dal Paese importatore o certificato di utilizzazione finale (E.U.C.), autenticato dalle autorità diplomatico-consolari italiane territorialmente competenti;

c) copia del contratto di fornitura;

d) copia degli atti societari dai quali risulti l'organo sul quale grava la responsabilità civile e penale delle attività comunque riferibili alla società stessa;

e) copia degli atti attestanti la qualifica di fabbricante ai sensi dell'art. 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Art. 3.

Condizioni di ricevibilità delle domande

1. Le domande che risultino carenti di taluno degli elementi di cui al comma 1 dell'art. 1, ovvero mancanti della documentazione di cui all'art. 2, non saranno ritenute ricevibili.

2. Qualora, tuttavia, la natura di «materiale di armamento» emerga solo nel corso delle diverse fasi dell'istruttoria, la domanda dovrà essere integrata degli elementi e della documentazione, eventualmente mancanti, elencati agli articoli 1 e 2.

Art. 4.

Istruttoria ministeriale

1. La fase amministrativa dell'istruttoria, una volta accertata la presenza degli elementi e della documentazione elencati agli articoli 1 e 2, sarà volta ad acquisire tutti gli altri elementi e tutta l'ulteriore documentazione che dovessero rivelarsi necessari ai fini di una esatta rappresentazione e di una completa valutazione di tutti gli aspetti dell'operazione sul piano degli interessi politici ed economici nazionali.

2. In presenza di attività di intermediazione fornita da mediatori dovrà, in particolare, essere acquisita la dichiarazione prevista dal decreto ministeriale 16 ottobre 1986, sottoscritta, sotto la propria responsabilità civile e penale, dallo stesso firmatario della domanda di autorizzazione, nonché la documentazione atta a comprovare che l'attività effettivamente svolta era necessaria ai fini della conclusione del contratto.

3. La ulteriore fase istruttoria, da condursi d'intesa con gli altri Ministeri e organismi interessati e con l'ausilio degli organi consultivi all'uopo previsti, sarà volta ad accertare l'affidabilità di tutta la documentazione presentata, ed a valutare la fattibilità dell'operazione sotto il profilo economico, politico e della sicurezza nazionale, con particolare riguardo all'accertamento, a cura degli organismi a ciò preposti, delle concrete possibilità di utilizzo del materiale da esportare da parte del Paese importatore.

Art. 5.

Rilascio dell'autorizzazione

Espletata positivamente la fase istruttoria, l'autorizzazione all'esportazione verrà rilasciata dal Ministero del commercio con l'estero e dal Ministero delle finanze, conformemente all'art. 1 del decreto ministeriale 20 novembre 1967.

Le operazioni di esportazione e di transito di materiale di armamento e ogni altra operazione prevista debbono essere effettuate entro il termine di validità indicato nelle relative autorizzazioni.

Art. 6.

Rilascio della licenza ex art. 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e operazioni di vigilanza

1. Per la materiale effettuazione dell'operazione di esportazione dovrà altresì essere ottenuta la licenza del Ministro dell'interno prevista dall'art. 23 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. Il controllo della regolarità del trasferimento del materiale di armamento dallo stabilimento di produzione al posto di confine rientra nei compiti istituzionali degli organi di polizia e di sicurezza nazionale.

Art. 7.

Controlli successivi sulla destinazione del materiale di armamento

1. Entro sessanta giorni dal termine di scadenza dell'autorizzazione di esportazione, l'esportatore è tenuto a presentare al Ministero del commercio con l'estero il formulario di verificazione (F.V.) rilasciato dalle competenti autorità del Paese importatore; ovvero copia delle bolle doganali di importazione o della documentazione di presa in carico da parte dell'ente importatore: questi ultimi documenti debbono essere debitamente tradotti in lingua italiana; i documenti stessi, e la relativa traduzione, debbono essere autenticati dalle autorità diplomatico-consolari italiane territorialmente competenti.

2. Il titolare di un'autorizzazione di esportazione di materiale di armamento che ne richieda la proroga o la modifica è tenuto a documentare al Ministero del commercio con l'estero lo stato di utilizzo dell'autorizzazione di cui trattasi, ed a presentare la documentazione di cui al comma 1 del presente articolo relativamente alle spedizioni già effettuate a valere sulla predetta autorizzazione.

3. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1, allo stesso esportatore non verranno rilasciate nuove autorizzazioni di esportazione di materiale di armamento.

4. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, non verranno rilasciati i provvedimenti di proroga o di modifica richiesti.

Art. 8.

Operazioni di transito

1. Per le operazioni di transito concernenti materiale di armamento continuano ad applicarsi l'art. 32 del decreto ministeriale 18 luglio 1985 e le relative disposizioni di attuazione di cui alle circolari U.I.C. n. 2/20 del 18 luglio 1985, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 26 agosto 1985 e n. 2/21 del 3 settembre 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 20 settembre 1986.

2. Le domande di autorizzazione debbono contenere gli elementi elencati al comma 1, ad eccezione di quelli indicati alla lettera *f)*, nonché, se del caso, al comma 2, dell'art. 1 del presente decreto.

3. Esse debbono essere corredate della documentazione di cui alle lettere *c), d)* ed *e)* dell'art. 2 del presente decreto, nonché di copia del contratto di acquisto.

4. L'istruttoria delle domande sarà effettuata secondo le modalità previste dall'art. 4 del presente decreto.

5. In funzione dello svolgimento dell'istruttoria, potranno essere richiesti tutti gli elementi, la documentazione e gli adempimenti che la natura delle forniture richiede.

Art. 9.

Mancata osservanza delle disposizioni del presente decreto

Non verranno accolte le domande di autorizzazione all'esportazione e al transito di materiale di armamento presentate da operatori che, nella fase esecutiva di precedenti operazioni autorizzate in vigenza del presente decreto, non si siano attenuti alle condizioni e agli adempimenti ivi previsti.

Art. 10.

Pubblicità

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1986

Il Ministro: FORMICA

86A9521

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 20 novembre 1986.

Norme per l'approvazione dei contratti relativi alla distillazione «preventiva» di cui al regolamento CEE n. 3024/86.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 337/79 del 5 febbraio 1979 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i regolamenti CEE della commissione n. 3024/86 del 1° ottobre 1986 e n. 3107/86 del 13 ottobre 1986, e successive modificazioni, con i quali sono state adottate le modalità di applicazione della distillazione preventiva ed è stata attivata la misura stessa per la campagna 1986-87;

Attesa l'opportunità di consentire l'approvazione dei contratti di distillazione preventiva o delle dichiarazioni sostitutive anche nei casi in cui i produttori non dispongano ancora degli attestati di assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 39, 40 e 41 del regolamento CEE del Consiglio n. 337/79 relativamente alla campagna 1985-86;

Decreta:

Articolo unico

Il contratto o la dichiarazione sostitutiva, relativo alla distillazione preventiva, sottoscritto dal produttore che si trova nell'impossibilità di fornire la prova di aver adempiuto, nel corso della campagna 1985-86, ai propri obblighi derivanti dagli articoli 39, 40 e 41 del regolamento CEE n. 337/79 può essere approvato a condizione che nel contratto stesso o nella dichiarazione sostitutiva figuri un'apposita dichiarazione di responsabilità.

In tale dichiarazione il produttore deve precisare che ha adempiuto, nei termini previsti, agli obblighi comunitari di cui al precedente comma o che si trova nella condizione prevista dall'art. 11, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 2179/83.

Qualora ricorrano le condizioni di cui al citato art. 11, il produttore deve, altresì, dichiarare che s'impegna a consegnare alla distillazione, nei termini prescritti, le quantità residue, necessarie per completare il proprio obbligo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1986

Il Ministro: PANDOLFI

86A9383

DECRETO 3 dicembre 1986.

Proroga della data di entrata in vigore del decreto ministeriale 8 novembre 1986 recante nuove prescrizioni in materia di documenti di accompagnamento di prodotti vitivinicoli.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, recante misure urgenti in materia di prevenzione e di repressione delle sofisticazioni alimentari, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, ed, in particolare, l'art. 7, comma 4, in base al quale con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste devono essere stabilite nuove prescrizioni relativamente alle bollette di accompagnamento previste dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;

Visto il decreto 8 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 19 novembre 1986, con il quale sono state dettate le nuove prescrizioni in materia di documenti di accompagnamento di prodotti vitivinicoli, di cui alla precedente premessa;

Ritenuto di dover prorogare la data di entrata in vigore delle prescrizioni emanate con il citato decreto 8 novembre 1986 per consentire agli uffici comunali di apprestare quanto necessario per il puntuale assolvimento dei compiti ad essi demandati in base al richiamato decreto;

Decreta:

Art. 1.

La data di entrata in vigore del decreto 8 novembre 1986 è prorogata di sessanta giorni.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1986

Il Ministro: PANDOLFI

86A9487

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 14 novembre 1986.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito nella legge 31 gennaio 1986, n. 11.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art. 13 dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito nella legge 31 gennaio 1986, n. 11, il quale all'art. 1, comma 7, dispone che la maggiorazione di cui al sopramenzionato art. 13 è elevata da 5 a 8,50 punti, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale;

Considerato che, in atto, il «prime rate» applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente è fissato nella misura del 13 per cento;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito nella legge 31 gennaio 1986, n. 11, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 21,50 per cento, a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Roma, addì 14 novembre 1986

Il Ministro del tesoro
GORIA

p. *Il Ministro*
del lavoro e della previdenza sociale
BORRUSO

86A9158

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 4 agosto 1986, n. **822**.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Giuseppe Porcellati», in Perugia.

N. 822. Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione «Giuseppe Porcellati», in Perugia.

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1986
Registro n. 85 Istruzione, foglio n. 91

86G1172

CONCORSI ED ESAMI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Concorso a venti posti di segretario parlamentare di amministrazione (con mansioni di documentarista) nel ruolo del personale della carriera di concetto.

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione del Consiglio di presidenza del 31 ottobre 1986;

Su proposta del segretario generale;

Decreta:

È indetto un concorso pubblico, per esami, a venti posti di segretario parlamentare di amministrazione (con mansioni di documentarista) nel ruolo del personale della carriera di concetto del Senato della Repubblica, con lo stato giuridico ed il trattamento economico stabiliti dal regolamento interno degli uffici e del personale del Senato.

È sempre in facoltà dell'amministrazione adibire il personale così assunto a tutti i servizi del Senato.

Un quarto dei posti messi a concorso è riservato ai dipendenti del Senato confermati in ruolo ed a quelli a contratto a tempo indeterminato, sempreché i suddetti riservatari siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso. I posti riservati non assegnati saranno attribuiti, secondo l'ordine della graduatoria, agli altri candidati risultati idonei.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici e siano in possesso del diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di maturità linguistica, di ragioniere e perito commerciale, di perito industriale, di istituto magistrale (purché integrato da una attestazione dalla quale risulti la frequenza, con esito positivo, del corso annuale integrativo che consente il libero accesso alle facoltà universitarie).

È esclusa l'equipollenza o l'equivalenza di qualsiasi altro diploma. I candidati muniti di titolo di studio superiore debbono comunque possedere uno dei titoli di studio tra quelli sopra indicati.

I candidati debbono essere di sana e robusta costituzione fisica, nonché esenti da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio, aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il trentesimo.

Si terrà conto delle maggiorazioni di legge ma, in nessun caso, anche quando si tratti di appartenenti ai ruoli dell'amministrazione dello Stato, l'età dei candidati potrà superare il trentacinquesimo anno.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Le limitazioni riguardanti l'età non si applicano ai candidati che si trovino nelle condizioni previste per essere ammessi ad usufruire dei posti riservati.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da lire tremila, dovranno pervenire al servizio del personale del Senato entro l'8 gennaio 1987; non saranno prese in considerazione domande comunque pervenute oltre il termine suddetto.

Nella domanda i candidati debbono dichiarare:

1) le generalità e la residenza;

2) la data e il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) il possesso del titolo di studio richiesto;

6) se abbiano riportato condanne penali;

7) se abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico;

8) di essere di sana e robusta costituzione fisica nonché esenti da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

9) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

10) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso le pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) il proprio recapito ai fini delle comunicazioni relative al concorso.

Nella domanda stessa i candidati debbono altresì dichiarare la lingua estera nella quale intendono sostenere la prova obbligatoria.

Coloro che, alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, avrano compiuto i trenta anni di età, ma non superato i trentacinque, dovranno allegare alla domanda i documenti che comprovino il diritto all'elevazione del primo dei predetti limiti di età.

I candidati indicheranno altresì nella domanda gli estremi del documento legale di identità di cui sono provvisti; in mancanza, dovranno allegare una fotografia recente applicata su carta bollata e con firma autenticata.

Alla domanda i candidati debbono allegare un certificato (ovvero copia autenticata di esso) attestante il conseguimento di uno dei prescritti titoli di studio.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati altrove.

Non saranno prese in considerazione, comunque, le copie non autenticate di certificati e documenti.

L'amministrazione del Senato si riserva di provvedere, anche d'ufficio, all'accertamento dei requisiti richiesti e potrà chiedere ai candidati ammessi alle prove orali la presentazione dei documenti probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione.

I candidati che non siano in possesso dei requisiti richiesti o le cui domande presentino irregolarità saranno esclusi dal concorso con decreto del Presidente del Senato.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto; la commissione stessa dovrà aggregarsi esaminatori esperti per specifiche prove.

I candidati che non abbiano ricevuto da parte dell'amministrazione del Senato alcuna comunicazione di esclusione dal concorso prima della data fissata per lo svolgimento delle prove selettive, dovranno presentarsi in Roma, presso una sede che sarà comunicata mediante apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale *del 29 gennaio 1987, muniti del documento di identità indicato nella domanda, per sostenere le prove stesse che si svolgeranno a partire dal giorno 6 febbraio 1987, con inizio alle ore 8.*

I candidati ammessi al concorso saranno chiamati a sostenere una prova selettiva consistente in:

1) *tests* psico-attitudinali di livello e di personalità;

2) prova pratica di redazione dell'*abstract* di uno o più documenti.

Solo i candidati che conseguiranno una sufficiente idoneità in ognuna delle prove selettive saranno ammessi a sostenere le seguenti prove scritte, per ciascuna delle quali è assegnato un tempo massimo di sei ore:

1) svolgimento di un tema di storia d'Italia dal 1861 ai giorni nostri, con particolare riguardo al quarantennio repubblicano;
2) svolgimento di un tema sull'ordinamento costituzionale della Repubblica;
3) documentazione.

A ciascuna delle prove scritte, che si svolgeranno nei giorni 3, 4 e 5 marzo 1987 con inizio alle ore 8, è attribuito un massimo di 20 punti. Esse si intenderanno superate se il candidato avrà riportato un punteggio complessivo non inferiore a 42 punti e non meno di 12 punti in ciascuna prova.

I candidati che avranno superato le prove scritte saranno successivamente sottoposti agli esami orali che consisteranno in:

1) elementi di diritto costituzionale e procedura parlamentare;
2) storia d'Italia dal 1861 ai giorni nostri;
3) documentazione;
4) ordinamento dell'amministrazione dello Stato;
5) lingua estera: i candidati dovranno dimostrare padronanza della lingua scritta e parlata che sarà accertata, tra l'altro, mediante traduzione estemporanea in italiano di un brano dalla lingua prescelta;
6) prova pratica consistente nell'utilizzazione, in attività di documentazione, di strumenti informatici. Prima di tale esame l'amministrazione del Senato metterà i candidati in condizione di effettuare la prova mediante la partecipazione ad una fase di addestramento le cui modalità verranno preventivamente comunicate.

A ciascuno degli esami orali è attribuito un massimo di 10 punti. Ai fini del conseguimento dell'idoneità, tali esami si intenderanno superati se il candidato avrà riportato in essi un punteggio non inferiore a 42 punti e non meno di 6 punti in ciascun esame.

La graduatoria di merito sarà formata in base al punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato; saranno applicate, a parità di punteggio, le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblici impieghi.

La graduatoria definitiva del concorso sarà formata tenendo conto della riserva dei posti prevista dal presente bando.

I candidati dovranno far pervenire, entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, i seguenti documenti, redatti in carta bollata e legalizzati ai sensi di legge:

a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato del godimento dei diritti politici;
d) certificato generale del casellario giudiziario;
e) certificato dei carichi pendenti;
f) titolo di studio in originale, ovvero copia autenticata di esso, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti;
g) documento da cui risulti che l'interessato è in regola con gli obblighi militari.

I documenti indicati alle lettere *b), c), d)* ed *e)* debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella in cui i vincitori avranno ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I vincitori saranno immessi nel ruolo dei segretari parlamentari di amministrazione secondo l'ordine risultante dal punteggio conseguito nella graduatoria di merito.

I vincitori saranno sottoposti ad un periodo di esperimento della durata di un anno e passeranno in pianta stabile se avranno superato favorevolmente l'esperimento stesso. Durante il periodo di esperimento, avranno gli stessi doveri del personale di ruolo e godranno dello stesso trattamento economico iniziale. Al momento del passaggio in pianta stabile il periodo di esperimento sarà valutato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al servizio del personale del Senato (piazza S. Eustachio n. 83) dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni feriali.

Roma, addì 4 dicembre 1986

Il Presidente: FANFANI

Il segretario generale: GIFUNI

Schema di domanda
(da redigersi in carta bollata da lire 3.000)

Al servizio del personale del Senato della Repubblica - Piazza S. Eustachio, 83 - 00186 ROMA

Il sottoscritto ...., nato a .... (provincia di ....) il .... residente in .... (provincia di ....) via .... n. .... (c.a.p. ....) chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a venti posti di segretario parlamentare di amministrazione (con mansioni di documentarista) nel ruolo del personale della carriera di concetto del Senato della Repubblica.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;
2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo ....);
3) è in possesso del seguente titolo di studio ....;
4) non ha riportato condanne penali (oppure ha riportato le seguenti condanne penali, da indicarsi anche se sia stato concesso amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale);
5) non ha procedimenti penali pendenti (oppure ha in corso i seguenti procedimenti penali ....);
6) è di sana e robusta costituzione fisica, nonché esente da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;
7) non ha mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (oppure presta servizio presso l'amministrazione........................... ovvero ha prestato servizio presso le amministrazioni .... e i precedenti rapporti di impiego non sono stati risolti per destituzione, dispensa o decadenza);
8) per quanto riguarda gli obblighi militari, la posizione è la seguente ....;
9) le comunicazioni relative al concorso vengano inviate al seguente indirizzo .... (indicare anche il c.a.p.), telefono ....

Chiede di sostenere la prova obbligatoria nella lingua ....

(Ai fini delle preferenze, da valere in caso di parità per la formazione definitiva della graduatoria, è in possesso del seguente titolo ....).

(Ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, allega .... comprovante tale diritto).

(Onde usufruire dei posti riservati di cui al presente avviso, dichiara di essere dipendente del Senato confermato in ruolo ovvero a contratto a tempo indeterminato).

È provvisto del seguente documento di identità .... n. .... (ovvero allega fotografia autenticata).

Allega:

Certificato (ovvero copia autenticata di esso) attestante il possesso del richiesto titolo di studio.

Data, ...

Firma ....

86A9495

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Corso-concorso di formazione dirigenziale a quattro posti di primo dirigente nel ruolo dell'ispettorato del lavoro

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Visto il decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito con legge 11 luglio 1986, n. 341;

Considerato che sono complessivamente disponibili alla data del 31 dicembre 1986 nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dell'ispettorato del lavoro di cui al quadro *C* della tabella XV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nove posti di dirigente da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge 14 luglio 1984, n. 301, sopracitata, in ragione del 40% mediante concorso speciale, per esami, del 40% per corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Considerato che quattro posti debbono essere attribuiti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

Ritenuto di dover indire il concorso di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, è indetto un concorso per l'ammissione al corso-concorso di formazione dirigenziale a quattro posti di primo dirigente nel ruolo dell'ispettorato del lavoro di cui al quadro *C*, tabella XV.

Al concorso di cui sopra sono ammessi a domanda gli impiegati della carriera direttiva delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo appartenenti alle qualifiche settima e superiori che al 31 dicembre 1986 abbiano almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera.

Art. 2.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, gli aspiranti al concorso dovranno presentare domanda di ammissione, redatta in carta semplice, indirizzata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Sezione I - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, indicando in essa:

a) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;
b) ufficio di appartenenza;
c) titoli di servizio di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione;
d) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata.

La domanda dovrà contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

La firma in calce alla domanda può essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco) o vistata dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 3.

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi e servizi speciali in Italia e all'estero . . . . . fino a punti 10

b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio . . . . . » 10

c) pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività di istituto . . . . . » 12

d) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione » 8

e) specializzazioni post-laurea o altri titoli culturali . . . . . » 12

f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione e simili) . » 8

L'ammissione al concorso di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria, nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1.

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte e dal voto conseguito nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza dal 1° gennaio 1987.

Art. 4.

La commissione per la valutazione dei titoli ai fini dell'ammissione di cui al precedente articolo sarà nominata con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e composta ai sensi del terzo comma dell'art. 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1986

p. *Il Ministro:* CONTI PERSINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1986
Registro n. 15 Lavoro, foglio n. 234

86A9365

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a dodici posti di ragioniere nel ruolo del personale dell'ex carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1987 sarà pubblicato il diario delle prove scritte del concorso a dodici posti di ragioniere in prova, indetto con decreto ministeriale 24 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 147 del 27 giugno 1986.

86A9395

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a cinquanta posti di infermiere professionale (seconda qualifica del ruolo professionale - ramo sanitario).

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, a cinquanta posti di infermiere professionale (seconda qualifica del ruolo professionale - ramo sanitario), il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (parte II) n. 147 del 27 giugno 1986, avrà luogo in Roma il giorno 6 febbraio 1987, con inizio alle ore 7,30, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno.

86A9363

REGIONE PIEMONTE

Concorso ad un posto di assistente medico di pediatria presso l'unità sanitaria locale n. 32

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di pediatria presso l'unità sanitaria locale n. 32.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 45 del 12 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Moncalieri (Torino).

86A9371

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 58

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 58, a:

un posto di direttore amministrativo capo servizio amministrazione del personale;
un posto di direttore amministrativo capo servizio economato-provveditorato.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 42 del 22 ottobre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Cuneo.

86A9370

Concorso ad un posto di vice direttore amministrativo del servizio di igiene pubblica presso l'unità sanitaria locale n. 68

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore amministrativo del servizio di igiene pubblica presso l'unità sanitaria locale n. 68.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione del 26 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Asti.

86A9374

Concorso a sei posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 69.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a sei posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 69.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documeni prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 44, del 5 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Nizza Monferrato (Asti).

86A9376

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero del laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologiche presso l'unità sanitaria locale n. 72.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero del laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologiche, presso l'unità sanitaria locale n. 72.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documeni prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 45, del 12 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Tortona (Alessandria).

86A9377

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 19

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 19, a:

un posto di coadiutore sanitario di igiene epidemiologica - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;

un posto di assistente medico dell'organizzazione servizi sanitari di base - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;

un posto di psicologo collaboratore;

due posti di operatore professionale collaboratore (ex vigile sanitario);

un posto di operatore professionale collaboratore - logopedista;

un posto di operatore professionale collaboratore - terapista della riabilitazione;

tre posti di assistente amministrativo;

un posto di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 49 del 3 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Dongo (Como).

86A9408

Concorso ad un posto di assistente medico di ostetricia-ginecologia - area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale n. 32.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di ostetricia-ginecologia area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale n. 32.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documeni prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 48, del 26 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Treviglio (Bergamo).

86A9378

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 33

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 33, a:

due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - ostetrica;

nove posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale;

un posto di operatore professionale di prima categoria coordinatore - capo sede;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di laboratorio medico perito chimico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 43 del 22 ottobre 1986 e n. 45 del 5 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Romano di Lombardia (Bergamo).

86A9409

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 53

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 53, a:

un posto di assistente medico di pediatria;

trentaquattro posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere/a professionale;

un posto di assistente medico di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 46 del 12 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. presso l'ospedale maggiore di Crema (Cremona).

86A9410

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 10/A

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 10/A, a:

Ruolo sanitario:

un posto di assistente medico per l'U.O. igiene delle strutture sanitarie (area funzionale di prevenzione e sanità pubblica).

Ruolo amministrativo:

cinque posti di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 55 del 19 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa amministrazione del personale - ufficio concorsi presso il presidio ospedaliero dell'U.S.L. in Firenze.

86A9407

REGIONE LIGURIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 5

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 5, a:

un posto di veterinario collaboratore - area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;
quaranta posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore (infermiere professionale).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 44 del 29 ottobre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Pietra Ligure (Savona).

86A9372

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 7

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 7, a:

un posto di direttore sanitario ospedaliero;
un posto di coadiutore sanitario di neuropsichiatria infantile;
tre posti di assistente medico di medicina generale;
due posti di assistente medico di radiologia;
un posto di assistente medico di otorinolaringoiatria;
un posto di assistente medico di ortopedia e traumatologia;
un posto di operatore tecnico (addetto agli impianti termici).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 49 del 3 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Savona.

86A9368

Concorso ad un posto di veterinario collaboratore - area funzionale dell'igiene e della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale, presso l'unità sanitaria locale n. 11.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario collaboratore - area funzionale dell'igiene e della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale, presso l'unità sanitaria locale n. 11.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documeni prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 47, del 19 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Genova.

86A9375

REGIONE MARCHE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 16

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 16, a:

un posto di vice direttore amministrativo del terzo servizio amministrativo;
un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di laboratorio di analisi.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel al Bollettino ufficiale della regione n. 117 del 24 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Civitanova Marche (Macerata).

86A9369

REGIONE CAMPANIA

Concorsi riservati a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 57

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, riservati agli assistenti medici in servizio di ruolo che alla data del 17 dicembre 1984 sono risultati in possesso dei requisiti di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79 o all'art. 29 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 per l'accesso alla posizione funzionale di aiuto corresponsabile ospedaliero presso i presidi ospedalieri dell' unità sanitaria locale n. 57, a:

Area funzionale di chirurgia:

due posti per la disciplina di chirurgia generale;
un posto per la disciplina di ortopedia e traumatologia;
un posto per la disciplina di ostetricia e ginecologia:
un posto per la disciplina di urologia.

Area funzionale di medicina

un posto per la disciplina di cardiologia:
un posto per la disciplina di geriatria:
un posto per la disciplina di laboratorio di analisi:

un posto per la disciplina di malattie infettive;
un posto per la disciplina di medicina generale;
un posto per la disciplina di pediatria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 77 del 17 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Polla (Salerno).

86A9366

REGIONE PUGLIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale BA/1

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale BA/1, a:

Profilo professionale di operatore tecnico:

un posto di capo servizio cucina;
quattro posti di operaio specializzato di lavanderia e guardaroba;
due posti di operaio specializzato cucina.

Profilo professionale agenti tecnici:

tre posti di operaio qualificato di lavanderia e guardaroba;
un posto di operaio qualificato di cucina.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documeni prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 174, del 13 novmbre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Barletta (Bari).

86A9381

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale BA/4

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale BA/4, a:

due posti di primario di pronto soccorso di cui uno per il presidio ospedaliero di Trani ed uno per il presidio ospedaliero di Bisceglie;

un posto di assistente di pediatria per il presidio ospedaliero di Bisceglie.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel supplemento al Bollettino ufficiale della regione n. 169 del 6 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale dell'U.S.L. in Trani (Bari).

86A9367

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale LE/9

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale LE/9, a:

un posto di psicologo collaboratore;
un posto di operatore professionale collaboratore - assistente sanitario;
un posto di operatore professionale collaboratore - ostetrica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione n. 169 del 6 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Poggiardo (Lecce).

86A9373

PROVINCIA DI TRENTO

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Valle di Fiemme.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale a tempo pieno presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Valle di Fiemme.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documeni prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 49 del 4 novembre 1986 e la successiva rettifica è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 52 del 25 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L. in Cavalese (Trento).

86A9379

OSPEDALE «MORIGGIA-PALASCINI» DI GRAVEDONA

Concorso ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documeni prescritti, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 44, del 29 ottobre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Gravedona (Como).

86A9380

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, recante: «Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita di cosmetici». (Legge pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 253 del 30 ottobre 1986).

Nel testo della legge citata in epigrafe è apportata la seguente rettifica:
all'art. 4, comma 2, lettera *a*), in luogo della parola «formazioni» leggasi «confezioni».

86A9411

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
— **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

		1986	1987
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L. 90.000	L. 100.000
	- semestrale	L. 50.000	L. 55.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L. 180.000	L. 200.000
	- semestrale	L. 100.000	L. 110.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L. 20.000	L. 22.000
	- semestrale	L. 12.000	L. 13.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L. 75.000	L. 82.000
	- semestrale	L. 40.000	L. 44.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L. 20.000	L. 22.000
	- semestrale	L. 12.000	L. 13.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
	- annuale	L. 285.000	L. 313.000
	- semestrale	L. 160.000	L. 172.000
	- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili		
Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*		L. 600	L. 700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali*, ogni 16 pagine o frazione		L. 600	L. 700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione		L. 600	L. 700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione		L. 600	L. 700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

	1986	1987
Abbonamento annuale	L. 45.000	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 600	L. 700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

	1986	1987
Abbonamento annuale	L. 25.000	L. 28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.500	L. 2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 1.600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

	1986	1987
Abbonamento annuale	L. 82.000	L. 90.000
Abbonamento semestrale	L. 45.000	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 600	L. 700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221